



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
**Ufficio federale di polizia fedpol**

# RAPPORTO 2006

**Aprile 2007**

**RAPPORTO D'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA  
DI RICICLAGGIO DI DENARO MROS**

Publicazione dell'Ufficio federale di polizia

**TEMI**

---

Statistica

---

Tipologie

---

La prassi di MROS

---

Internazionale

---

Link su Internet

---

# MROS

## 9° rapporto d'attività

Aprile 2007

## 2006

---

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (+41) 031 323 40 40

Fax: (+41) 031 323 39 39

E-mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

---

**Indice**

1.	Introduzione.....	3
2.	Statistica annuale MROS .....	6
2.1.	Osservazioni generali .....	6
2.2.	La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo .....	11
2.3.	Statistica dettagliata.....	15
2.3.1	Visione complessiva statistica MROS 2006 .....	15
2.3.2	Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni .....	16
2.3.3	Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto.....	20
2.3.4	Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni.....	24
2.3.5	Le banche .....	28
2.3.6	Elementi che suscitano sospetto .....	32
2.3.7	Genere del reato preliminare.....	35
2.3.8	Domicilio della controparte .....	39
2.3.9	Nazionalità della controparte .....	42
2.3.10	Domicilio dell'avente diritto economico .....	45
2.3.11	Nazionalità dell'avente diritto economico .....	48
2.3.12	Autorità interessate preposte al perseguimento penale.....	51
2.3.13	Stato delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale .....	55
2.3.14	Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU).....	57
2.3.15	Numero di richieste da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU) .	60
3.	Tipologie.....	63
3.1.	Mettere a disposizione il proprio conto comporta dei rischi.....	63
3.2.	Circostanze economiche dubbie richiedono chiarimenti speciali ai sensi dell'articolo 6 LRD.....	63
3.3.	L'apparenza inganna .....	64
3.4.	Le insidie dell'e-banking .....	65
3.5.	La banca sorveglia le attività dell'amministratore esterno .....	66
3.6.	L'appello del Monsignore.....	67
3.7.	Qual è la vera provenienza di 1,5 milioni di franchi? .....	67
3.8.	Qualificazione del reato preliminare .....	68
3.9.	Comunicazione di un OAD .....	69
3.10.	Le ricerche approfondite sul profilo di un cliente terminano in un caso di corruzione .....	70
3.11.	Una denominazione di conto ambigua .....	71
4.	Decisioni giudiziarie.....	72
4.1.	Corruzione di un funzionario straniero, non luogo a procedere, confisca .....	72
4.2.	Un caso frequente: tentato riciclaggio di denaro presentando alla banca dei titoli rubati (art. 24 ORD-CFB).....	73

---

4.3.	Mancanza di punibilità del reato preliminare all'estero e in Svizzera, non luogo a procedere .....	74
5.	La prassi di MROS.....	76
5.1.	Offerte d'impiego sospette per agenti finanziari.....	76
5.2.	Revisione dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD, RS 955.23) .....	77
5.3.	Revisione della legge sul riciclaggio di denaro .....	77
5.4.	Convenzione del Consiglio d'Europa n. 198 sul riciclaggio, il finanziamento del terrorismo nonché la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato ....	80
5.5.	Applicazione in Svizzera delle risoluzioni dell'ONU 1267 e 1373.....	80
5.5.1	Risoluzione dell'ONU 1267 .....	80
5.5.2	Risoluzione dell'ONU 1373 .....	81
6.	Internazionale .....	83
6.1.	Memorandum of Understanding (MOU).....	83
6.2.	Gruppo Egmont .....	83
6.2.1	Nessun nuovo membro .....	83
6.2.2	Riorganizzazione del Gruppo Egmont .....	84
6.2.3	Assunzione di un "Executive Secretary" a tempo pieno .....	85
6.3.	GAFI/FATF .....	85
7.	Link su Internet .....	88
7.1.	Svizzera .....	88
7.1.1	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro .....	88
7.1.2	Autorità di vigilanza .....	88
7.1.3	Organismi di autodisciplina .....	88
7.1.4	Associazioni e organizzazioni nazionali.....	89
7.1.5	Altri .....	89
7.2.	Uffici e organizzazioni internazionali .....	89
7.2.1	Uffici di comunicazione stranieri .....	89
7.2.2	Organizzazioni internazionali .....	89
7.3.	Altri Link.....	89

## 1. Introduzione

Confrontando la statistica annuale 2006 con quella dell'anno precedente, si può notare che le comunicazioni di sospetto sono diminuite ancora, di circa il 15,1 per cento (2005: -11,2 %), ovvero sono passate da 729 (2005) a 619 (2006). Il calo si staglia subito con chiarezza. Tuttavia dopo una più attenta osservazione si nota che con la diminuzione delle comunicazioni di sospetto è subentrato un loro miglioramento a livello qualitativo. Se si esamina la statistica attentamente, il 2006 dev'essere valutato positivamente proprio per le comunicazioni di sospetto pervenute. In effetti da che esiste l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS, non sono mai state registrate così tante comunicazioni da parte delle banche (2006: 359 comunicazioni, cfr. la statistica annuale 2006 al punto 2.3.5). Inoltre a distanza di cinque anni sono di nuovo le banche che hanno inviato in proporzione la maggior parte delle comunicazioni (58 %), rimandando al secondo posto le operazioni di pagamento con il 26,5 per cento di tutte le comunicazioni. Proprio le operazioni di pagamento hanno, come già avvenuto negli anni passati, influenzato in maniera determinante la cifra totale e di conseguenza il calo delle comunicazioni di sospetto. In questo ambito MROS ha registrato la maggior diminuzione di comunicazioni, pari al 52,9 per cento, oppure, esprimendosi in numeri assoluti si è passati da 348 (2005) a 164 comunicazioni (2006). Questa notevole diminuzione nelle operazioni di pagamento risulta solo dalla quota delle comunicazioni collegate ai "money transmitter", che è diminuita addirittura del 65 per cento (2005: 290 comunicazioni; 2006: 202 comunicazioni). L'afflusso delle comunicazioni dalle restanti operazioni di pagamento è invece aumentato dell'8,6 per cento (2005: 58 comunicazioni; 2006: 63 comunicazioni). La diminuzione delle comunicazioni di sospetto dei "money transmitter" è giustificata da una qualità superiore. Sembra non siano state effettuate comunicazioni in relazione alle "truffe nigeriane" da parte delle vittime. Come spiegato nel rapporto annuale 2005 (punto 4.1.), se le vittime di una truffa dell'anticipo fanno pervenire del denaro pulito ai criminali, queste comunicazioni non sono considerate comunicazioni di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD. Sebbene una truffa di questo tipo possa causare un danno economico e rappresentare una fattispecie penale, se i pagamenti effettuati dalle vittime avvengono con denaro pulito, non sono soggetti all'obbligo di comunicazione. Riteniamo che la diminuzione delle comunicazioni da parte dei "money transmitter" sia in correlazione con la maggiore esperienza riguardo ai casi, che MROS non ha trasmesso. L'ipotesi di una maggiore esperienza e il miglioramento della qualità delle comunicazioni è inoltre confermata dal fatto che nel 2006 le comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale, sono raramente sfociate in decisioni di non entrata in merito o decreti di abbandono (cfr. statistica annuale 2006 punto 2.1.), rispetto all'anno precedente (2005: 63 % decreti di abbandono / decisioni di non entrata in merito; 2006: 24 % decreti di abbandono / decisioni di non entrata in merito).

Pur essendo le comunicazioni del settore bancario particolarmente complesse e tenendo conto che nel 2006 addirittura il 58 per cento di tutte le comunicazioni proveni-

va dalle banche, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha saputo mantenere il proprio livello di qualità internamente prestabilito. In base ad esso l'analisi per decidere se trasmettere una comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale, dev'essere conclusa entro tre giorni lavorativi. Nel 2006 il trattamento di tutte le comunicazioni di sospetto è durato mediamente 2,4 giorni di lavoro. Considerando che legalmente il periodo a disposizione è di cinque giorni lavorativi, MROS ha così offerto delle buone premesse alle autorità di perseguimento penale che devono prendere la propria decisione sull'apertura di un procedimento penale nel lasso di tempo che resta a disposizione. L'efficienza nel lavoro di MROS non è imposta da un vincolo giuridico, ma è perseguita in nome di un'ottimale collaborazione con gli inquirenti ed è, come dimostrato statisticamente, anche raggiunta.

Il progetto "Attuazione delle 40 Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali GAFI/FATF" ha ricevuto nuovo slancio nell'anno di rapporto 2006. Nell'autunno del 2006 è terminata la "pausa di riflessione" introdotta dal Consiglio federale in seguito al risultato della procedura di consultazione, ma anche ai due postulati Stähelin<sup>1</sup>, nei quali si richiedeva di comparare a livello giuridico l'applicazione delle raccomandazioni GAFI/FATF in altre nazioni e di analizzare i costi e l'utilità del progetto. Il Consiglio federale con nostra piena soddisfazione, il 29 settembre 2006 ha deciso come procedere nell'attuazione delle raccomandazioni GAFI/FATF per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Esso ha stabilito esplicitamente di estendere il campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) al finanziamento del terrorismo. In questo modo, per consolidare la prassi oggi attuale (al proposito avevamo informato nel rapporto annuale 2005), possono ora essere create le basi legali concrete richieste per garantire una totale sicurezza. Le comunicazioni di sospetto sopraggiunte nel 2006 in correlazione a presunti finanziamenti del terrorismo sono in comparazione con gli anni precedenti per certi fattori costanti, per quanto riguarda le comunicazioni si registra una flessione del 60 per cento (2005: 20 comunicazioni; 2006: 8 comunicazioni). Dunque l'1,3 per cento circa di tutte le comunicazioni di sospetto sono in correlazione con il finanziamento del terrorismo e i beni patrimoniali coinvolti corrispondono al 2,08 per cento della somma totale di tutti i capitali coinvolti nel 2006. L'ultima cifra deve tuttavia essere subito relativizzata, dato che, una delle otto comunicazioni in correlazione con i presunti finanziamenti al terrorismo riguardava un valore complessivo di CHF 16,8 milioni, a cui si sommano i CHF 130 360 delle restanti 7 comunicazioni, per una media di CHF 18 600 a comunicazione. Tale fatto non deve sorprendere, ma porta a constatare che le attività terroristiche possono essere finanziate anche con pochi capitali. Delle comunicazioni di sospetto registrate complessivamente dal 2001 (totale: 154) in correla-

---

<sup>1</sup> Postulato Stähelin 05.3456 "Costi, benefici e successi delle raccomandazioni del GAFI" (versione tedesca) [http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch\\_id=20053456](http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20053456)

Postulato Stähelin 05.3175 "Attuazione delle raccomandazioni del GAFI in altri Paesi. Valutazione" (versione tedesca) [http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch\\_id=20053175](http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20053175)

---

zione con presunti finanziamenti al terrorismo, ne sono state trasmesse 149 (97 %) alle autorità di perseguimento penale. Di queste 44 sono state archiviate, oppure non sono state avviate (29,6 %), 5 sospese (3,3 %), 100 casi sono ancora pendenti. Dal momento che circa il 67 per cento di tutti i casi di sospetto finora inoltrati è ancora pendente, è complicato per MROS sulla base dei numeri fare un'analisi della situazione relativa al finanziamento del terrorismo in Svizzera.

Judith Voney, Avvocato

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia Servizi

Sezione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Berna, aprile 2007

## 2. Statistica annuale MROS

### 2.1. Osservazioni generali


L'anno di rapporto 2006 è caratterizzato principalmente dai seguenti risultati:

1. si registra il **numero più elevato** di comunicazioni delle **banche** dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro;
2. **cala** vistosamente del **53 per cento** il numero di comunicazioni del settore dei servizi per le operazioni di pagamento;
3. **migliora** notevolmente **la qualità delle comunicazioni di sospetto** inviate dagli intermediari finanziari;
4. rispetto all'anno precedente il totale dei **beni patrimoniali** coinvolti è aumentato di un quinto.

#### Numero delle comunicazioni

Ancora una volta l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) registra rispetto all'anno precedente una diminuzione del numero di comunicazioni di sospetto, da 729 (2005) a 619 (2006, - 110), pari a circa il 15 per cento. Colpiscono soprattutto due categorie di intermediari finanziari attivi sulla piazza finanziaria svizzera: banche e agenzie di trasferimento di fondi. Le banche hanno inviato molte più comunicazioni di sospetto, ossia quasi il 23 per cento in più (+ 66). Le agenzie di trasferimento di fondi hanno fatto registrare un notevole calo da 348 comunicazioni nel 2005 a 164 nel 2006 (- 53 %). Questa diminuzione del numero di comunicazioni dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento va tuttavia di pari passo con un chiaro miglioramento della loro qualità.





### Comunicazioni di sospetto delle banche

L'aumento riscontrato rispetto all'anno precedente delle comunicazioni delle banche (+ 66, ossia quasi il 23 %), riguarda praticamente tutto il settore, salvo le *banche controllate da capitale estero* (- 63 comunicazioni, ossia - 40 %, per le spiegazioni dettagliate si rinvia al punto 2.3.5). L'incremento è riconducibile al fenomeno della globalizzazione che comporta una grande mobilità dei capitali. Questa evoluzione positiva dipende anche dalla partecipazione negli sforzi per prevenire e individuare i rischi, soprattutto dei settori di compliance delle banche. In termini quantitativi, colpisce soprattutto l'aumento delle comunicazioni di sospetto delle grandi banche. Esaminando la seguente tabella, si nota in particolare un importante aumento delle segnalazioni di sospetto in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP (52 comunicazioni in più, ossia + 144 %). Sembra che stiano dando i primi frutti i numerosi interventi e la raccomandazione formulata nell'ultimo rapporto annuale dell'Ufficio di comunicazione, affinché questo genere di comunicazioni siano inviate direttamente a MROS. In tal modo un'unica autorità nazionale si può occupare di tutte le comunicazioni di sospetto e garantire una maggiore coerenza delle procedure. Inoltre si tiene così conto della critica espressa dagli specialisti del GAFI nell'ambito del loro rapporto di valutazione<sup>2</sup>, secondo cui sussisterebbe ambiguità tra l'esistenza di un diritto di comunicazione in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP e l'obbligo di comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD. Contrariamente al 2005 anche le comunicazioni in base all'articolo 9 LRD (Obbligo di comunicazione) sono leggermente aumentate, da 247 nel 2005 a 262 nel 2006 (+ 6 %). È rimasto praticamente invariato rispetto all'anno prima il numero di comunicazioni di sospetto (9, ossia una in meno) in virtù dell'articolo 24 dell'ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro<sup>3</sup>. Quest'ordinanza statuisce che, se l'intermediario finanziario interrompe le trattative per l'apertura di una re-

<sup>2</sup> Pag. 17 del rapporto riassuntivo (in inglese), raccomandazione # 13: <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/60/30/35529139.pdf>.

<sup>3</sup> ORD-CFB, RS 955.022.

lazione d'affari a causa di un fondato sospetto di riciclaggio di denaro oppure di un legame con un'organizzazione terroristica o con un'organizzazione criminale di altro tipo, lo deve comunicare senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Nessuna delle comunicazioni pervenute riguarda il terrorismo, ma in sei casi non si può escludere il sospetto di riciclaggio di denaro.

<b>Comunicazioni di sospetto delle banche</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>Variazione</b>
Art. 9 LRD (Obbligo di comunicazione)	247	262	+ 15
Art. 24 ORD-CFB in combinato disposto con l'art. 9 LRD (Tentativo di riciclaggio)	10	9	- 1
Art. 305 <sup>ter</sup> CP (Diritto di comunicazione)	36	88	+ 52
<b>Totale</b>	<b>293</b>	<b>359</b>	<b>+ 66</b>

A causa del maggior numero di comunicazioni di sospetto delle banche e nonostante il calo complessivo delle segnalazioni, nel 2006 la somma totale dei beni patrimoniali coinvolti al momento delle comunicazioni è aumentata di quasi il 20 per cento rispetto all'anno precedente, da 681 a 815 milioni di franchi.

#### Comunicazioni dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento

Osservando la statistica annuale di MROS del 2006 si può affermare che il settore dei servizi per le operazioni di pagamento ha nuovamente contribuito in modo decisivo al calo delle comunicazioni, influenzando chiaramente la statistica. Mentre nel 2005 gli intermediari finanziari del settore avevano inviato all'Ufficio di comunicazione 348 segnalazioni, nel presente anno di rapporto le comunicazioni sono soltanto 164 (- 53 %), di cui 101 (2005: 298), ossia quasi il 62 per cento (2005: quasi l'86 %), provengono da cosiddetti "money transmitter". Confrontando questi dati, si nota soprattutto che le comunicazioni di sospetto dei "money transmitter" sono considerevolmente diminuite, mentre quelle di altri intermediari finanziari che fanno ugualmente parte della categoria dei servizi per le operazioni di pagamento, sono persino leggermente aumentate. In effetti, il numero di segnalazioni di "money transmitter" è calato da 256 nel 2005 a 91 nel presente anno di rapporto (di poco meno del 64 %). Il calo è parzialmente riconducibile alla maggiore esperienza degli intermediari finanziari, se si considera che negli scorsi anni, l'Ufficio di comunicazione ha inoltrato alle autorità di perseguimento penale soltanto una minima parte delle comunicazioni dei "money transmitter". Anche un'altra circostanza dimostra il miglioramento della qualità delle comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari attivi nel settore. Infatti mentre nel 2005 in circa il 73 per cento dei casi le autorità di perseguimento penale non sono entrate nel merito delle comunicazioni dei "money transmitter" loro inoltrate oppure han-

no sospeso i procedimenti, nel 2006 le decisioni di non entrare nel merito o i decreti d'abbandono hanno riguardato soltanto il 38 per cento dei casi. Anche l'adeguamento della prassi delle comunicazioni in caso delle cosiddette "truffe nigeriane" che non sono soggette all'obbligo di comunicazione se il denaro della vittima della truffa è di provenienza legale, ha contribuito alla diminuzione del numero di comunicazioni. Si rinvia alle spiegazioni al punto 4.1. del rapporto annuale 2005 dell'Ufficio di comunicazione. Infine è tuttavia lecito chiedersi se le condizioni sempre più restrittive poste dalle grandi agenzie di trasferimento di fondi per questo genere di transazioni, non abbiano indotto parte della clientela a rivolgersi ad agenzie più piccole che, in virtù dell'ordinanza dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 20 agosto 2002 sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario<sup>4</sup>, non sono soggette a controlli.

#### Migliora la qualità delle comunicazioni di sospetto

L'aumento percentuale di comunicazioni inoltrate durante il presente anno di rapporto indica che la qualità delle segnalazioni pervenute all'Ufficio di comunicazione è generalmente migliorata. Nel 2006 l'Ufficio di comunicazione ha inoltrato alle autorità di perseguimento penale 507 delle 619 comunicazioni ricevute (2005: 506 su 729), il che corrisponde a una crescita fino a una quota dell'82 per cento (2005: 69 %). Esaminando la percentuale media delle comunicazioni di sospetto inoltrate, provenienti dalle due categorie di intermediari finanziari che durante il presente anno di rapporto hanno inviato all'Ufficio di comunicazione il maggior numero di segnalazioni, si nota che è aumentata sia la quota di trasmissione delle comunicazioni delle banche (dal 91 % del 2005 al 94 %), sia quella delle agenzie di trasferimento di fondi (dal 45 % del 2005 a quasi il 57 %). 101 delle 164 comunicazioni dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento (quasi il 62 %), provengono da cosiddetti "money transmitter". La percentuale di trasmissione riguardante questo genere di transazioni caratterizzate dall'assenza totale o parziale di informazioni sul cliente, è di poco inferiore al 42 per cento (2005: poco meno del 41 %). Il paragrafo seguente contiene ulteriori spiegazioni sulla qualità delle comunicazioni di sospetto provenienti dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento, inoltrate alle autorità di perseguimento penale.

#### Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti


Nel presente anno di rapporto la categoria delle comunicazioni con beni patrimoniali superiori ai 75 milioni di franchi riguarda una comunicazione di una grande banca per sospetta manipolazione di corsi. È leggermente aumentato anche il numero di comunicazioni con beni patrimoniali superiori ai 25 milioni di franchi, che sono sette (due in più) e provengono esclusivamente dalle banche. Esaminando più da vicino le due categorie, si constata che le otto comunicazioni riguardano complessivamente beni pa-

---

<sup>4</sup> OAP-LRD, RS 955.20.

trimoniali pari a 450 milioni di franchi, ossia il 55 per cento del totale dei beni patrimoniali coinvolti complessivamente in tutte le comunicazioni. Sei delle otto comunicazioni di sospetto si basano su informazioni tratte dai mass media, cinque sono da attribuire alla categoria delle truffe e due a quella del riciclaggio di denaro. L'Ufficio di comunicazione ha inoltrato, salvo una, tutte le comunicazioni alle autorità di perseguimento penale, che in due casi hanno deciso di non entrare nel merito o di abbandonare il procedimento, mentre gli altri cinque casi sono ancora oggetto di una procedura in corso.

Sono invece diminuiti i casi con beni patrimoniali coinvolti superiori a 10 milioni di franchi e a un milione di franchi. Per ogni comunicazione del 2006 risultano coinvolti mediamente 1,3 milioni di franchi (2005: CHF 934 000). L'aumento dipende senza dubbio dall'incremento del numero di comunicazioni dal settore bancario.



## **2.2. La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo**

Mentre durante l'anno di rapporto 2005 l'Ufficio di comunicazione aveva ricevuto 20 comunicazioni di sospetto per presunto finanziamento del terrorismo, per un importo totale di fondi coinvolti di quasi 46 milioni di franchi, nel 2006 sono pervenute otto comunicazioni (- 60 %) per un importo di poco meno di 17 milioni di franchi (- 63 %). Va precisato che 16,8 milioni di franchi riguardano un'unica comunicazione di una banca controllata da capitale estero e questo dimostra che, quasi sempre, le somme coinvolte per presunti finanziamenti del terrorismo sono piuttosto modeste. Sei delle otto segnalazioni inviate all'Ufficio di comunicazione riguardano persone fisiche e giuridiche diverse e casi non collegati fra loro. Le altre due comunicazioni in quest'ambito provengono dallo stesso intermediario finanziario e si riferiscono al medesimo caso. Il finanziamento del terrorismo riguarda l'1,3 per cento (1 ogni 77) del totale delle comunicazioni di sospetto dell'anno di rapporto 2006.

Delle otto comunicazioni del 2006 concernenti un presunto finanziamento del terrorismo, due riguardano persone sospettate, al momento della comunicazione, di essere menzionate nelle liste dell'amministrazione degli Stati Uniti, poiché i dati personali coincidevano. Tre comunicazioni si basano sull' "ordinanza sui Taliban" del Segretario di Stato dell'economia (seco) e le rimanenti tre su informazioni di terzi. L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha inoltrato, a parte tre (archivate perché non è stato possibile identificare le persone mediante le liste), tutte le comunicazioni di sospetto concernenti un presunto finanziamento del terrorismo all'autorità di perseguimento penale competente in materia. In uno dei cinque casi che gli sono stati trasmessi, il Ministero pubblico della Confederazione ha deciso di non entrare nel merito e di non avviare un procedimento. Gli altri quattro casi, fra cui quello che riguarda i 16,8 milioni di franchi (secondo una denuncia una persona fisica implicata in attività di finanziamento del terrorismo sarebbe avente diritto economico ai beni patrimoniali) sono ancora oggetto di una procedura in corso.

Anno	Numero di comunicazioni			Motivo della comunicazione				Somme implicate	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Bush	OFAC	Taliban (seco)	altri	In relazione al terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al totale
2001	417	95	22,8 %	33	1	4	57	131 379 332.45	4.82 %
2002	652	15	2,3 %	13	0	0	2	1 613 819.00	0.22 %
2003	863	5	0,6 %	3	1	1	0	153 922.90	0.02 %
2004	821	11	1,3 %	0	4	3	4	895 488.95	0.12 %
2005	729	20	2,7 %	5	0	3	12	45 650 766.70	6.71 %
2006	619	8	1,3 %	1	1	3	3	16 931 361.63	2.08 %
<b>TOTALE</b>	<b>4'101</b>	<b>154</b>	<b>3,8 %</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>78</b>	<b>196 624 691.63</b>	<b>3.11 %</b>

Qui di seguito sono presentate dettagliatamente le otto comunicazioni del 2006 concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo.

a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari

	<b>Numero delle comunicazioni</b>	<b>per cento</b>
Berna	3	37.5%
Neuchâtel	2	25.0%
Basilea Città	1	12.5%
Ginevra	1	12.5%
Lucerna	1	12.5%
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>

b) Ramo d'attività degli intermediari finanziari responsabili delle comunicazioni

	<b>Numero delle comunicazioni</b>	<b>per cento</b>
Banche	4	50.0%
Servizi per le operazioni di pagamento	3	37.5%
Assicurazioni	1	12.5%
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>

c) Tipo di banca responsabile della comunicazione

	<b>Numero delle comunicazioni</b>	<b>per cento</b>
Banche cantonali	3	75.0%
Banche controllate da capitale estero	1	25.0%
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>

## d) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

<b>Paese</b>	<b>Nazionalità cp</b>		<b>Domicilio cp</b>	
Svizzera	3	37.5%	6	75.0%
Uruguay	1	12.5%	1	12.5%
Serbia	1	12.5%	0	0.0%
Nigeria	1	12.5%	0	0.0%
Iraq	1	12.5%	1	12.5%
Tunisia	1	12.5%	0	0.0%
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>

## e) Nazionalità e domicilio degli aventi diritto economico (ade)

<b>Paese</b>	<b>Nazionalità ade</b>		<b>Domicilio ade</b>	
Svizzera	3	37.5%	6	75.0%
Iraq	1	12.5%	1	12.5%
Stati Uniti	1	12.5%	1	12.5%
Nigeria	1	12.5%	0	0.0%
Tunisia	1	12.5%	0	0.0%
Serbia	1	12.5%	0	0.0%
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>



## 2.3. Statistica dettagliata

### 2.3.1 Visione complessiva statistica MROS 2006

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2006 - 31.12.2006)

	2006		+/-	2005	
	Assoluto	Relativo		Assoluto	Relativo
<b>Numero di comunicazioni</b>					
<b>Totale pervenuto</b>	<b>619</b>	<b>100.0%</b>	-15.1%	729	100.0%
Trasmesse alle autorità preposte al perseguimento penale	507	81.9%	0.2%	506	69.4%
Non trasmesse	112	18.1%	-49.8%	223	30.6%
Pendenti	0	0.0%	0.0%	0	0.0%
<b>Ramo d'attività dell'intermediario finanziario</b>					
Servizi per le operazioni di pagamento	164	26.5%	-52.9%	348	47.7%
Banche	359	58.0%	22.5%	293	40.2%
Fiduciarie	45	7.2%	45.2%	31	4.3%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	6	1.0%	-66.7%	18	2.5%
Avvocati	1	0.2%	-87.5%	8	1.1%
Assicurazioni	18	2.9%	100.0%	9	1.2%
Altri	8	1.3%	166.7%	3	0.4%
Case da gioco	8	1.3%	14.3%	7	1.0%
Uffici di cambio	2	0.3%	-33.3%	3	0.4%
Distributori di fondi d'investimento	0	0.0%	-100.0%	5	0.7%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	8	1.3%	700.0%	1	0.1%
Agenti in valori di borsa	0	0.0%	-100.0%	3	0.4%
<b>Ammontare totale in CHF dei fondi implicati</b> (somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)					
Somma totale	815'246'462	100.0%	19.7%	680'974'179	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	746'256'549	91.5%	21.6%	613'626'048	90.1%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	68'989'913	8.5%	2.4%	67'348'131	9.9%
* 1 a CHF 28 Mio. e 1 a CHF 14 Mio.					
Valore medio delle comunicazioni (totale)	1'317'038			934'121	
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	1'471'906			1'212'700	
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	615'981			302'010	

### **2.3.2 Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni**

#### **Organizzazione del grafico**

Il grafico indica il Cantone dal quale gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.3.12 *Autorità interessate preposte al perseguimento penale*, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale a cui le comunicazioni sono state successivamente inoltrate.

#### **Analisi del grafico**


*Circa l'88 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene dai Cantoni di Zurigo, Berna, Ginevra e del Ticino.*


Com'era prevedibile durante l'anno di rapporto 2006 la grande maggioranza delle comunicazioni è giunta dai Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato. Infatti, 541 comunicazioni, ossia quasi l'88 per cento, provengono da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Berna, Ginevra e del Ticino. Nonostante l'importante calo delle comunicazioni giunte dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento, quasi il 52 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene, come l'anno precedente, dal Cantone di Zurigo, il che dipende indubbiamente anche dal cospicuo aumento delle comunicazioni di sospetto delle banche. Tuttavia, in termini assoluti, anche le comunicazioni dal Cantone di Zurigo sono diminuite rispetto all'anno precedente, più precisamente di 62 (da 378 nel 2005 a 316 nel 2006). È invece cresciuto (+ 23) il numero di comunicazioni degli intermediari finanziari domiciliati nel Cantone del Ticino che occupa ora, con una quota di oltre il 13 per cento, la seconda posizione dopo Zurigo. L'aumento dipende in parte dal richiamo della piazza finanziaria ticinese per la clientela italiana e in parte da singoli avvenimenti che hanno suscitato l'interesse dell'opinione pubblica in Italia e che sono all'origine di numerose comunicazioni di sospetto collegate fra loro. In terza posizione si trova il Cantone di Berna con una quota del 12 per cento delle comunicazioni di sospetto, che segue i Cantoni di Zurigo e del Ticino e precede quello di Ginevra con i loro importanti centri della finanza e la cui posizione è riconducibile alla centralizzazione dei settori tecnici di compliance delle società.

Nel 2006 all'Ufficio di comunicazione non è pervenuta alcuna segnalazione dai Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno, Basilea Campagna, Nidvaldo, Obvaldo, Glarona, Giura, Sciaffusa, Soletta e Uri, aspetto che dipende sicuramente dalla creazione di centri regionali di competenza per i settori di compliance, un dato che si evince anche dalla statistica relativa al *luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto* (punto 2.3.3).

**Legenda**

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		





## Per un confronto: anni 2005 / 2006

<b>Cantone</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>+/-</b>
ZH	378	316	-62
TI	59	82	+23
BE	72	76	+4
GE	116	67	-49
ZG	12	18	+6
SG	10	15	+5
BS	52	14	-38
VD	3	13	+10
LU	3	5	+2
AG	1	3	+2
FR	8	2	-6
NE	6	2	-4
GR	1	2	+1
TG		2	+2
SZ	3	1	-2
VS		1	+1
BL	2		-2
SO	1		-1
NW	1		-1
SH	1		-1
AI			
AR			
GL			
JU			
OW			
UR			
<b>Totale</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>-110</b>

### 2.3.3 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Cantone nel quale gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto della comunicazione a MROS nell'anno di rapporto. Esso completa il precedente grafico 2.3.2 concernente la *provenienza geografica (sede) degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni*.

#### Analisi del grafico

*La sede dell'intermediario finanziario non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari oggetto della comunicazione in questione.*



Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza regionali che elaborano e poi trasmettono all'Ufficio di comunicazione le comunicazioni di sospetto anche non riguardanti o riguardanti solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di riciclaggio di denaro in Svizzera. Inoltre, un confronto diretto con la statistica relativa alle *autorità interessate preposte al perseguimento penale (punto 2.3.12)* non è possibile, perché non tutti i casi segnalati sono successivamente inoltrati a queste autorità e inoltre perché, in virtù della competenza della Confederazione, la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui sono gestiti il conto o la relazione d'affari. La statistica precedente sulla *provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni (punto 2.3.2)*, conferma questa circostanza. Nel 2006, ad esempio, circa il 52 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state effettuate da intermediari finanziari con sede nel Cantone di Zurigo e poco più del 12 per cento da quelli situati nel Cantone di Berna, tuttavia soltanto poco più del 28 per cento delle relazioni d'affari segnalate riguardano il Cantone di Zurigo e unicamente il 4 per cento il Cantone di Berna. La situazione è diametralmente opposta nei Cantoni di Ginevra e del Ticino, dai quali proviene circa il 24 per cento delle comunicazioni, anche se in questi Cantoni è gestito quasi il 36 per cento delle relazioni d'affari segnalate.

Le comunicazioni che riguardano il Cantone di Basilea Città come luogo della relazione d'affari sospetta, sono diminuite rispetto all'anno precedente da 59 a 23 perché nel 2005 due intermediari finanziari avevano inviato numerose comunicazioni su un unico caso.

Dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro soltanto dal Cantone di Appenzello Interno non è mai giunta una comunicazione di sospetto, aspetto probabilmente dovuto alla scarsa presenza di intermediari finanziari rispetto ad altri Cantoni.

### Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		





## Per un confronto: anni 2005 / 2006

Cantone	2005	2006	+/-
ZH	200	178	-22
GE	134	121	-13
TI	91	97	+6
ZG	22	40	+18
SG	26	31	+5
LU	23	31	+8
BE	56	25	-31
BS	59	23	-36
VD	17	17	0
NE	22	12	-10
AG	12	11	-1
VS	11	10	-1
TG	7	7	0
FR	15	5	-10
JU	4	3	-1
GR	2	3	+1
SZ	5	2	-3
GL	4	2	-2
BL	5	1	-4
SO	10		-10
SH	2		-2
AR	1		-1
NW	1		-1
AI			
OW			
UR			
<b>Totale</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>-110</b>

### 2.3.4 Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute per ogni ramo d'attività.

#### Analisi del grafico

- *Le banche hanno inviato il numero più elevato di comunicazioni dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro.*
- *A distanza di quattro anni la percentuale più elevata di comunicazioni di sospetto proviene di nuovo dalle banche.*

Un diretto confronto con l'anno precedente evidenzia il vistoso calo delle comunicazioni di sospetto dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento a cui si contrappone un aumento importante delle comunicazioni delle banche. Benché oltre alle banche, anche le fiduciarie, le assicurazioni, le case da gioco, gli operatori di credito, leasing, factoring e forfaitizzazione e altri intermediari finanziari abbiano inviato, rispetto al 2005, un maggior numero di comunicazioni a MROS, tuttavia si è verificato un calo generale delle comunicazioni. La causa principale è da ricercare nella drastica diminuzione delle segnalazioni provenienti dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento.



Contrariamente agli anni precedenti, nel presente anno di rapporto, non sono più le agenzie di trasferimento di fondi ad aver inviato il maggior numero di comunicazioni, bensì le banche, che conducono la graduatoria con un ampio margine e un aumento del totale annuo dal 41 per cento circa al 58 per cento. Il numero delle comunicazioni di sospetto del settore è aumentato rispetto l'anno precedente da 293 a 359 (+ 66), ossia di quasi il 23 per cento. L'incremento più consistente delle comunicazioni delle banche riguarda quelle inviate in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP che sono aumentate da 36 nel 2005 a 88 nel 2006 (+ 52). Questo perché in seguito a un appello lanciato dall'Ufficio di comunicazione, ora anche le banche inviano a MROS e non più direttamente alle autorità di perseguimento penale, le comunicazioni di sospetto in virtù del diritto di comunicazione. Sono tuttavia leggermente aumentate, da 247 (2005) a 262 nel 2006 (+ 15), anche le comunicazioni di sospetto in virtù dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD. Rispetto al 2005 è diminuito da 10 a 9 il numero delle comunicazioni conformemente all'ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, che impone alle banche un obbligo di comunicazione in merito a fattispecie di tentato riciclaggio di denaro che va oltre quello previsto dall'articolo 9 LRD.

---

Nel 2006 il numero delle comunicazioni dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento è diminuito, rispetto all'anno precedente, da 348 (2005) a 164 (- 184), ossia quasi del 53 per cento. Il calo è parzialmente riconducibile alla maggiore esperienza delle agenzie di trasferimento di fondi, infatti, in passato la percentuale delle loro comunicazioni che MROS trasmetteva all'autorità di perseguimento penale era nettamente inferiore alla media. Nel 2006 vi è stata una diminuzione significativa del numero di comunicazioni, che hanno invece acquisito una maggiore fondatezza. La quota di trasmissione delle comunicazioni del settore è aumentata dal 45 per cento del 2005 al 57 per cento.

Le comunicazioni di sospetto delle banche e delle agenzie di trasferimento di fondi costituiscono oltre l'84 per cento del totale (2005: poco meno dell'88 %) e quindi la maggioranza di quelle pervenute all'Ufficio di comunicazione. Va sottolineato che, nonostante il calo complessivo delle comunicazioni di sospetto, l'attività di analisi dell'Ufficio di comunicazione non è diminuita, il che è riconducibile al cospicuo aumento delle comunicazioni dal settore bancario. Queste comunicazioni sono di per sé più complesse e dettagliate e l'Ufficio di comunicazione impiega solitamente più tempo per trattarle.

Eccettuata la più grande categoria delle agenzie di trasferimento di fondi descritta ampiamente in precedenza, dal resto del settore non bancario proviene poco meno del 16 per cento di tutte le comunicazioni. Si tratta di 96 comunicazioni di sospetto, 8 in meno del 2005. Anche per le categorie degli amministratori patrimoniali (- 66 %) e degli avvocati (quasi - 88 %) in particolare, si sono registrate meno comunicazioni.



**Per un confronto: anni 2005 / 2006**

<b>Ramo d'attività</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>+/-</b>
Banche	293	359	+66
Servizi per le operazioni di pagamento	348	164	-184
Fiduciarie	31	45	+14
Assicurazioni	9	18	+9
Case da gioco	7	8	+1
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	1	8	+7
Amministratori patrimoniali	18	6	-12
Altri	2	6	+4
Uffici di cambio	3	2	-1
Avvocati e notai	8	1	-7
Operazioni in valute estere	1	1	0
Commercio di materie prime e metalli preziosi		1	+1
Distributori di fondi d'investimento	5		-5
Agenti in valori di borsa	3		-3
<b>Totale</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>-110</b>

**Quota percentuale delle comunicazioni inoltrate nel 2006 alle autorità di perseguimento penale per ramo d'attività degli intermediari finanziari**

<b>Ramo d'attività</b>	<b>per cento di comunicazioni inoltrate</b>	<b>per cento di comunicazioni non inoltrate</b>
Banche	94.4	5.6
Servizi per le operazioni di pagamento	56.7	43.3
Fiduciarie	88.9	11.1
Assicurazioni	72.2	27.8
Case da gioco	75.0	25.0
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	75.0	25.0
Altri	83.3	16.7
Amministratori patrimoniali	33.3	66.7
Uffici di cambio	50.0	50.0
Operazioni in valute estere	100.0	0.0
Avvocati e notai	0.0	100.0
Commercio di materie prime e metalli preziosi	100.0	0.0
<b>Totale</b>	<b>81.9</b>	<b>18.1</b>

### 2.3.5 Le banche

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica quante comunicazioni ha effettuato ogni tipo di banca.

#### Analisi del grafico

- *Aumento considerevole delle comunicazioni delle banche.*
- *In forte crescita il numero di comunicazioni delle grandi banche.*
- *Diminuzione delle comunicazioni di banche controllate da capitale estero.*

Da quando il 1° aprile 1998 è entrata in vigore la legge sul riciclaggio di denaro, le banche non hanno mai effettuato in un anno di rapporto così tante comunicazioni di sospetto come nel 2006.

Anno	Totale di comunicazioni	Totale di comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
1998	125	104	83%
1999	303	265	87%
2000	312	230	74%
2001	417	261	63%
2002	652	271	42%
2003	863	302	35%
2004	821	340	41%
2005	729	293	40%
2006	619	359	58%


Confrontando i dati degli scorsi anni, emerge che, contrariamente al 2002, 2003, 2004 e 2005, nel presente anno di rapporto la maggioranza delle segnalazioni pervenute all'Ufficio di comunicazione, ossia il 58 per cento, proviene dalle banche.


Nel 2006 le grandi banche hanno inviato 99 comunicazioni di sospetto in più dell'anno precedente (+ 225 %), scalzando dalla prima posizione della categoria le *banche controllate da capitale estero*, che hanno effettuato 143 comunicazioni. Questo aumento importante si è verificato fra l'altro perché in seguito ad un intervento dell'Ufficio di comunicazione, ora anche le grandi banche inviano direttamente a MROS le comunicazioni di sospetto in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP e non più come in passato alle autorità di perseguimento penale. Mentre nel 2005 le grandi banche avevano inviato a MROS una sola comunicazione di sospetto in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP, nel 2006 le

segnalazioni sono state 56 e inoltre le grandi banche hanno effettuato 87 comunicazioni di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD, 45 in più dell'anno precedente. In generale le comunicazioni effettuate in virtù del diritto di comunicazione hanno fatto registrare nel presente anno di rapporto l'incremento più significativo fra le comunicazioni delle banche, da 36 nel 2005 a 88 nel 2006 (+ 144 %).

Nel 2006 le *banche controllate da capitale estero* hanno inviato 63 comunicazioni, molte meno dell'anno precedente (94) e sono state relegate dalla prima alla seconda posizione della categoria delle banche. Il calo, registrato dall'attuale rapporto annuale, dipende dal minor numero di comunicazioni collegate fra loro e riguardanti un unico caso. Sono diminuite sia le comunicazioni in virtù dell'articolo 9 LRD (- 49), sia quelle conformemente all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP (- 10).

Eccettuate le *banche controllate da capitale estero* e le categorie di *altre banche* e di *altri istituti finanziari* che nel 2006 non hanno inviato nessuna comunicazione di sospetto (2005: 1 ciascuno), durante il presente anno di rapporto tutti gli altri tipi di banche hanno inviato un maggior numero di comunicazioni rispetto al 2005.





**Per un confronto: anni 2005 / 2006**

Tipo di banca	2005	2006	+/-
Grandi banche	44	143	+99
Banche controllate da capitale estero	157	94	-63
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	42	51	+9
Banche cantonali	23	31	+8
Banche private	6	14	+8
Banche regionali e casse di risparmio	8	9	+1
Banche commerciali	5	8	+3
Casse Raiffeisen	3	6	+3
Filiali di banche estere	3	3	0
Altre banche	1		-1
Altri istituti finanziari	1		-1
<b>Totale</b>	<b>293</b>	<b>359</b>	<b>+66</b>



**Comunicazioni inviate da ogni tipo di banca**

Tipo di comunicazione	Art. 9 LRD		Art. 305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP		Art. 24 ORD- CFB in combinato disposto con l'art. 9 LRD	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
<b>Tipo di banca</b>						
Grandi banche	42	87	1	56	1	0
Banche controllate da capitale estero	120	71	32	22	5	1
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	39	46	1	2	2	3
Banche cantonali	22	24	1	6	0	1
Banche private	4	10	0	1	2	3
Banche regionali e casse di risparmio	7	8	1	0	0	1
Banche commerciali	5	8	0	0	0	0
Casse Raiffeisen	3	6	0	0	0	0
Filiali di banche estere	3	2	0	1	0	0
Altre banche	1	0	0	0	0	0
Altri istituti finanziari	1	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>247</b>	<b>262</b>	<b>36</b>	<b>88</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

## 2.3.6 Elementi che suscitano sospetto

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica il motivo che ha indotto l'intermediario finanziario a effettuare una comunicazione.

### Analisi del grafico

- *Articoli di giornale inducono spesso a effettuare comunicazioni di sospetto.*
- *Vistoso calo delle transazioni cash quale elemento che suscita sospetto, a causa della diminuzione delle comunicazioni dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento.*



Nella statistica del presente anno di rapporto gli elementi principali che suscitano sospetto non sono più come in passato le *transazioni cash*, bensì gli *articoli di giornale* e questo è riconducibile al numero notevolmente inferiore di comunicazioni dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento. Sommando i dati delle categorie di *mass media*, *informazioni di terzi* e *informazioni delle autorità di perseguimento penale* del 2006 e confrontandoli con quelli del 2005, si nota che sempre più spesso sono le informazioni provenienti dall'esterno, in oltre il 56 per cento dei casi (2005: 41 %), che inducono a effettuare una comunicazione a MROS. Se ne può dedurre che gli intermediari finanziari adempiono di propria iniziativa gli obblighi di diligenza sanciti dalla legge sul riciclaggio di denaro, esaminando le relazioni d'affari che intrattengono e raccogliendo informazioni più approfondite sulle controparti e gli aventi diritto economico.

### Legenda

Sfondo economico non chiaro:	lo sfondo economico di una transazione non è chiaro o non è spiegato in maniera convincente dal cliente.
Informazioni APP:	le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media:	grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario come persona conosciuta in relazione a reati.
Informazioni di terzi:	gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici

Diversi:

in questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e altro.



---

**Per un confronto: anni 2005 / 2006**

<b>Elementi</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>+/-</b>
Mass media	83	195	+112
Transazioni cash	299	116	-183
Informazioni di terzi	128	108	-20
Sfondo economico non chiaro	49	55	+6
Informazioni APP	90	41	-49
Falsificazioni di atti o denaro	15	19	+4
Apertura di conti	9	13	+4
Conti d'ordine	6	13	+7
Cambio	6	12	+6
Operazioni con cartevalori	12	10	-2
Informazioni da gruppi	10	8	-2
Operazioni di credito		7	+7
Revisione / Vigilanza		7	+7
Diversi	7	5	-2
Traffico di assegni	8	4	-4
Assicurazioni sulla vita	1	2	+1
Operazioni fiduciarie		2	+2
Paesi a rischio	3	1	-2
Metalli preziosi		1	+1
Smurfing	3		-3
<b>Totale</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>-110</b>

### 2.3.7 Genere del reato preliminare

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica quale reato preliminare *si suppone* essere all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Va precisato che la classificazione è effettuata unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e di MROS. Se la comunicazione è in seguito inoltrata a un'autorità di perseguimento penale e quest'ultima apre un procedimento, è soltanto nel corso di quest'ultimo che si stabilirà in maniera definitiva il genere del reato preliminare.

La categoria *non classificabile* comprende i casi in cui si sospettano come reato preliminare diversi possibili reati. Nella rubrica *nessun sospetto* sono annoverati i casi in cui non vi è una provenienza delittuosa chiaramente identificabile, benché l'analisi della transazione o dello sfondo economico non permetta di escludere una simile provenienza dei fondi.

#### Analisi del grafico

- *Contrariamente all'anno precedente aumentano i casi in cui il reato preliminare è la truffa.*
- *Aumentano considerevolmente i casi non classificabili a causa della diminuzione del numero di comunicazioni dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento.*

Il nuovo ragguardevole calo di quasi il 50 per cento rispetto all'anno precedente dei casi *non classificabili*, prima invece sempre al primo posto della graduatoria, è una conseguenza diretta della diminuzione, già più volte menzionata, delle comunicazioni di sospetto dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento. Queste ultime infatti sono spesso prive di indicazioni concrete sugli avvenimenti, in grado di consentire all'Ufficio di comunicazione d'individuare durante l'analisi del caso, un possibile reato preliminare. La statistica è ora capeggiata dai casi di *truffa*, un reato preliminare che rispetto all'anno precedente è aumentato del 69 per cento (+ 87 casi) e riguarda ora il 34 per cento delle comunicazioni. L'aumento dei casi in cui il reato preliminare è la *truffa*, dipende in parte dalla categoria, che spazia dalla truffa in grande stile su investimenti, alle truffe sul commercio in siti Internet, oggi molto diffuse, o alle truffe dell'anticipo. Inoltre vi ha contribuito anche il maggior numero di comunicazioni delle banche, infatti nel 2006 la quota di comunicazioni su casi di truffa provenienti da questo settore è del 43 per cento (156 casi su 359 comunicazioni), mentre nel 2005 era stata del 25 per cento (73 casi su 293 comunicazioni).



Per 273 comunicazioni, ossia poco più del 44 per cento dei casi trasmessi a MROS (2005: 27 %), il reato preliminare che si suppone essere all'origine del riciclaggio di denaro è una fattispecie contemplata al titolo secondo del secondo libro del Codice penale, una circostanza che non sorprende, poiché la truffa fa parte di questa categoria.

Per quanto riguarda gli altri casi trasmessi all'Ufficio di comunicazione durante l'anno di rapporto 2006, colpiscono le variazioni nelle categorie di *assenza di plausibilità* (da 54 a 26 casi), *organizzazione criminale* (da 41 a 31 casi) e *appropriazione indebita* (da 40 a 27 casi). Tuttavia si va ricordato che l'attribuzione dei casi al reato di *organizzazione criminale* dipende spesso dagli articoli di giornale che non menzionano espressamente nessun altro reato preliminare che potrebbe essere all'origine del riciclaggio di denaro.

I 45 casi inseriti direttamente nella categoria *riciclaggio di denaro* (2005: 37 casi) sono casi che MROS non ha provvisoriamente attribuito a uno specifico reato preliminare di questa fattispecie, ma di cui le circostanze esposte nella comunicazione e il loro decorso presentano delle peculiarità tipiche del riciclaggio di denaro.

Riguardo alla categoria *falsità in atti*, che ha fatto registrare un aumento da 10 (2005) a 17 casi (+ 70 %), va sottolineato che questo reato non genera di per sé beni patrimoniali di origine criminale ai sensi dell'articolo 9 LRD. Questa categoria significa che la falsità in atti è stata segnalata come reato principale quando vi è la possibilità che dalla falsità in atti possano derivare beni patrimoniali di origine criminale (p.es. falsificazione di assegni o di garanzie bancarie).

Nelle restanti categorie non si riscontrano fluttuazioni di rilievo e, considerato il numero complessivo delle comunicazioni, i valori sono più o meno uguali a quelli dell'anno precedente.



**Per un confronto: anni 2005 / 2006**

<b>Reato preliminare</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>+/-</b>
Truffa	126	213	+87
Non classificabile	292	147	-145
Corruzione	52	47	-5
Riciclaggio di denaro	37	45	+8
Organizzazione criminale	41	31	-10
Appropriazione indebita	40	27	-13
Assenza di plausibilità	54	26	-28
Falsità in atti	10	17	+7
Reati in materia di stupefacenti	20	14	-6
Altri reati contro il patrimonio	12	13	+1
Amministrazione infedele	10	11	+1
Altri reati	2	9	+7
Terrorismo	20	8	-12
Furto	9	8	-1
Estorsione	1	1	0
Traffico d'armi		1	+1
Carente diligenza in operazioni finanziarie		1	+1
Denaro falso	1		-1
Reati contro la vita e l'integrità della persona	1		-1
Tratta di esseri umani / reati contro l'integrità sessuale	1		-1
<b>Totale</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>-110</b>



### 2.3.8 Domicilio della controparte

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica dove abita (nel caso di persone fisiche) o dov'è domiciliata (nel caso di persone giuridiche) la controparte dell'intermediario finanziario al momento della comunicazione.



#### Analisi del grafico

- *Diminuiscono ancora le comunicazioni riguardanti controparti residenti o domiciliate in Svizzera.*
- *Aumentano le comunicazioni con controparti residenti o domiciliate nell'Europa occidentale.*

Durante l'anno di rapporto 2006, quasi il 45 per cento delle comunicazioni hanno riguardato controparti residenti o domiciliate in Svizzera (2005: 50 %). Come per l'anno precedente, le controparti residenti o domiciliate in Svizzera sono nuovamente diminuite, questa volta da 365 a 275 (- 25 %) e quindi in misura decisamente maggiore rispetto al calo complessivo del numero di comunicazioni, pari al 15 per cento. La diminuzione va di pari passo con quella delle comunicazioni di sospetto dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento, infatti, sono soprattutto le controparti domiciliate in Svizzera ad avvalersi di queste prestazioni. È invece aumentato da 164 nel 2005 a 192 nel 2006 il numero di controparti domiciliate nel resto dell'Europa occidentale (comprese la Gran Bretagna e la Scandinavia), che risultano coinvolte nel 31 per cento del totale delle comunicazioni (2005: 22 %). Il raddoppio del numero di controparti domiciliate in Gran Bretagna dipende dalla quantità di persone giuridiche domiciliate in questo Paese. L'aumento delle comunicazioni con controparti domiciliate in Italia è sicuramente riconducibile all'incremento del numero di comunicazioni dal Cantone del Ticino, infatti, le persone domiciliate in Italia sono clienti importanti per gli istituti finanziari situati in questo Cantone di frontiera. Rispetto all'anno precedente sono invece diminuiti sia il numero sia la percentuale delle controparti residenti o domiciliate nei Carabi, che sono soprattutto persone giuridiche domiciliate in questi territori, nonché le comunicazioni riguardanti controparti residenti o domiciliate nell'America centrale e meridionale.

#### Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Francia, Africa, Europa orientale, Medio Oriente, CSI, Australia/Oceania, Scandinavia, domicilio sconosciuto



---

**Per un confronto: anni 2005 – 2006**

<b>Domicilio della controparte</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>+/-</b>
Svizzera	365	275	-90
Italia	45	55	+10
Altri Paesi Europa occidentale	45	53	+8
Caraibi	60	40	-20
Germania	35	36	+1
Gran Bretagna	16	33	+17
Asia	15	26	+11
Nord America	25	25	0
Centro / Sud America	41	21	-20
Europa orientale	13	14	+1
Francia	17	12	-5
Medio Oriente	17	9	-8
Africa	13	8	-5
CSI	2	7	+5
Scandinavia	6	3	-3
Domicilio sconosciuto	8	1	-7
Australia/Oceania	6	1	-5
<b>Totale</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>-110</b>

### 2.3.9 Nazionalità della controparte

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.

#### Analisi del grafico

- *Diminuisce il numero di casi concernenti controparti di nazionalità svizzera.*
- *Quasi tre quarti delle comunicazioni riguardano controparti di Paesi europei.*



Com'era prevedibile sono le controparti di nazionalità svizzera o domiciliate in Svizzera a guidare la classifica del 2006 con una quota del 30 per cento. La loro percentuale non si è tuttavia stabilizzata, com'era stato ipotizzato nel rapporto dello scorso anno, bensì è ulteriormente calata rispetto ad allora (2005: 34 %). In seconda posizione vi sono, come negli scorsi anni, i cittadini italiani e le persone giuridiche domiciliate in Italia che sono cresciuti di numero e la cui quota è leggermente aumentata oltre l'11 per cento. Ora sono le controparti di nazionalità tedesca a seguirli nella classifica. Rispetto all'anno precedente sono diminuite sia le comunicazioni riguardanti controparti di nazionalità caraibiche (comprese le società offshore domiciliate in questi Paesi, di cui il domicilio e la nazionalità coincidono) sia, di nuovo, quelle concernenti nazionalità africane. Se durante il precedente anno di rapporto le comunicazioni con controparti africane erano state 40, in quello attuale sono soltanto 30 e questo corrisponde al 5 per cento, una quota rimasta pressoché immutata se confrontata al numero complessivo delle comunicazioni.

La statistica rispecchia a grandi linee le considerazioni del punto 2.3.8 e questo significa che il Paese di dimora o di domicilio della controparte corrisponde spesso alla sua nazionalità. A questo proposito si rinvia a quanto affermato nel capitolo precedente.

Nel 2006 la quota delle comunicazioni riguardanti controparti di Paesi europei è complessivamente aumentata raggiungendo il 73 per cento (2005: 67 %), senza considerare le nazionalità degli Stati della CSI, alcuni dei quali fanno parte del continente europeo.

**Legenda**

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Nord America, Centro / Sud America, Francia, Medio Oriente, CSI, Australia/Oceania, Scandinavia, nazionalità sconosciuta



---

**Per un confronto: anni 2005 – 2006**

<b>Nazionalità della controparte</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>+/-</b>
Svizzera	249	186	-63
Italia	64	71	+7
Altri Paesi Europa occidentale	56	65	+9
Germania	48	48	0
Caraibi	58	39	-19
Gran Bretagna	15	34	+19
Africa	40	30	-10
Asia	22	26	+4
Europa orientale	35	25	-10
Nord America	28	24	-4
Centro / Sud America	42	22	-20
Francia	18	19	+1
Medio Oriente	33	16	-17
CSI	8	8	0
Scandinavia	3	4	+1
Australia/Oceania	5	1	-4
Nazionalità sconosciuta	5	1	-4
<b>Totale</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>-110</b>

### 2.3.10 Domicilio dell'avente diritto economico

#### Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica dove abita o è domiciliata la persona, fisica o giuridica, identificata quale avente diritto economico ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.

#### Analisi del grafico



- *Diminuiscono nuovamente gli aventi diritto economico abitanti o domiciliati in Svizzera.*
- *Aumentano gli aventi diritto economico domiciliati in Italia.*
- *Cresce la percentuale degli aventi diritto economico residenti in Europa.*

Contrariamente a quanto rilevato durante l'anno di rapporto 2005, in cui si era riscontrato un lieve calo rispetto all'anno prima, nel 2006 la percentuale delle comunicazioni riguardanti degli aventi diritto economico domiciliati o residenti in Europa (senza considerare gli Stati della CSI, alcuni dei quali fanno parte del continente europeo), è leggermente aumentata assestandosi all'81 per cento e questo nonostante l'ulteriore diminuzione del numero di comunicazioni. Nel 2005 il 76 per cento delle persone identificate in relazione a una comunicazione, faceva parte di questa categoria. Questo dato lascia intendere che la piazza finanziaria svizzera, con le sue conoscenze, la sua infrastruttura e le sue prestazioni, sia interessante soprattutto per i clienti europei.

Analogamente alla statistica precedente concernente il *domicilio della controparte* (2.3.8), anche la maggioranza degli aventi diritto economico oggetto delle comunicazioni, sono persone residenti in Svizzera, la cui quota, pari al 39 per cento (2005: 40 %) è leggermente diminuita. Anche se già negli anni precedenti gli aventi diritto economico domiciliati o residenti in Italia, oggetto di una comunicazione di sospetto a MROS, occupavano la seconda posizione, colpisce l'aumento di 30 casi se si considera il calo complessivo di comunicazioni nel 2006. Questo si spiega in parte con il maggior numero di comunicazioni degli intermediari finanziari domiciliati nel Cantone del Ticino che hanno spesso basato le proprie segnalazioni sulla pubblicazione nei mass media italiani di notizie su procedimenti penali contro degli aventi diritto economico residenti in Italia e in parte con la diminuzione delle comunicazioni di sospetto riguardanti i servizi per le operazioni di pagamento di cui si servono soprattutto persone domiciliate in Svizzera. È probabile che esse siano anche gli aventi diritto economico ai beni patrimoniali.

**Legenda**

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Africa, Medio Oriente, CSI, Centro / Sud America, Australia/Oceania, Carabi, Scandinavia, domicilio sconosciuto





## Per un confronto: anni 2005 – 2006

<b>Domicilio dell'avente diritto economico</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>+/-</b>
Svizzera	292	241	-51
Italia	54	84	+30
Germania	44	47	+3
Altri Paesi Europa occidentale	51	46	-5
Gran Bretagna	42	37	-5
Nord America	29	32	+3
Asia	24	29	+5
Europa orientale	33	22	-11
Francia	29	18	-11
Africa	35	17	-18
CSI	8	15	+7
Centro / Sud America	32	14	-18
Medio Oriente	30	10	-20
Scandinavia	11	4	-7
Domicilio sconosciuto	7	1	-6
Australia/Oceania	4	1	-3
Caraibi	4	1	-3
<b>Totale</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>-110</b>

### 2.3.11 Nazionalità dell'avente diritto economico

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi diritto economico ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono tuttavia in grado, nel corso delle indagini, di identificare con certezza gli aventi diritto economico e di conseguenza la loro nazionalità.

#### Analisi del grafico



- *Diminuiscono nuovamente le comunicazioni concernenti aventi diritto economico di nazionalità svizzera.*
- *Aumentano gli aventi diritto economico di nazionalità italiana.*

Tra gli aventi diritto economico oggetto di una comunicazione nel 2006, sono nuovamente le persone provenienti da Stati europei (senza considerare gli Stati della CSI alcuni dei quali fanno parte del continente europeo) a condurre la graduatoria con una quota che ha raggiunto il 76 per cento (2005: 67 %). Questo nonostante il calo complessivo delle comunicazioni, a conferma dell'attrazione esercitata dalla piazza finanziaria svizzera soprattutto sulla clientela europea. Come previsto, in prima posizione vi sono i cittadini svizzeri con una quota sul totale delle comunicazioni, leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, pari al 23 per cento (2005: 26 %). Seguono i cittadini italiani la cui percentuale è salita al 16 per cento (2005: 10 %). Per i motivi di questi cambiamenti si rinvia alle considerazioni nel punto 2.3.10, poiché nella maggior parte dei casi segnalati, il domicilio e la nazionalità degli aventi diritto economico coincidono.

Se si confrontano le nazionalità degli altri aventi diritto economico degli anni 2005 e 2006, non si riscontrano differenze importanti o inspiegabili. Sorprende tuttavia il calo dei cittadini africani, che si motiva indubbiamente con la diminuzione del numero di comunicazioni di sospetto dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento e il minor numero di persone di nazionalità centro-sud americana e mediorientale.

#### Legenda

Altri Paesi Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo
Altri	Francia, Medio Oriente, CSI, Centro / Sud America, Australia/Oceania, Carabi, Scandinavia, nazionalità sconosciuta



---

**Per un confronto: anni 2005 – 2006**

<b>Nazionalità dell'avente diritto economico</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>+/-</b>
Svizzera	188	143	-45
Italia	71	99	+28
Germania	59	64	+5
Altri Paesi Europa occidentale	55	60	+5
Africa	60	39	-21
Gran Bretagna	23	38	+15
Nord America	42	35	-7
Europa orientale	48	35	-13
Asia	27	28	+1
Francia	42	27	-15
Medio Oriente	50	16	-34
CSI	17	16	-1
Centro / Sud America	31	11	-20
Scandinavia	6	5	-1
Australia/Oceania	3	2	-1
Nazionalità sconosciuta	4	1	-3
Caraibi	3	0	-3
<b>Totale</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>-110</b>

### 2.3.12 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali autorità di perseguimento penale MROS ha inoltrato le comunicazioni ricevute nel 2006. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (art. 343 ss. CP<sup>5</sup>) e quella della Confederazione verte sugli articoli 340 e seguenti CP<sup>6</sup>.

#### Analisi del grafico

- *Aumento della percentuale delle comunicazioni inoltrate.*
- *Leggero sgravio per le autorità di perseguimento penale della Confederazione.*
- *Leggero aumento di casi per le autorità di perseguimento penale del Cantone di Zurigo.*
- *Incremento delle comunicazioni inoltrate alle autorità di perseguimento penale del Cantone del Ticino.*

Dopo aver analizzato i casi, i collaboratori dell'Ufficio di comunicazione hanno inoltrato alle autorità di perseguimento penale 507 delle 619 comunicazioni di sospetto pervenute nel 2006, ossia circa l'82 per cento (2005: 506 pari a circa il 69 %). Si constata che la percentuale di comunicazioni inoltrate è di nuovo aumentata, dopo aver registrato un costante calo negli scorsi anni. L'incremento dipende chiaramente dal maggior numero di comunicazioni delle banche che, a causa delle caratteristiche peculiari al settore sono contraddistinte da un'elevata percentuale di trasmissione, superiore nel 2006 al 94 per cento (2005: 92 %). Tale incremento è riconducibile anche al calo delle comunicazioni provenienti dai servizi per le operazioni di pagamento, di cui viene solitamente inoltrata una percentuale più ridotta (2006: poco meno del 57 %, 2005: 45 %), proprio a causa del genere di transazione. È stato possibile inoltrare l'82 per cento delle comunicazioni, perché la loro qualità è chiaramente migliorata rispetto agli anni precedenti.

In virtù dell'articolo 340<sup>bis</sup> CP<sup>7</sup>, il Ministero pubblico della Confederazione è competente per il perseguimento penale dei casi di riciclaggio di denaro, corruzione e criminalità organizzata, se i reati sono stati commessi prevalentemente all'estero o in più Cantoni senza avere riferimento prevalente in uno di essi. Mentre nel 2005 erano state inoltrate al Ministero pubblico della Confederazione 164 comunicazioni (32 %), nel 2006, con un numero complessivo di comunicazioni inferiore, ne sono state inoltrate soltanto 149 (29 %), il che dipende dal calo delle comunicazioni riguardanti reati

<sup>5</sup> Nuova numerazione dal 01.01.2007: art. 338 CP

<sup>6</sup> Nuova numerazione dal 01.01.2007: art. 336 ss CP

<sup>7</sup> Nuova numerazione dal 01.01.2007: art. 337 CP



delle categorie: *criminalità organizzata, corruzione e terrorismo* (cfr. punto 2.3.7 *Genere di reato preliminare*).

Contrariamente all'anno precedente che aveva fatto registrare una diminuzione, sono aumentati i casi inoltrati alle autorità di perseguimento penale del Cantone di Zurigo. Mentre il Cantone aveva trattato 79 delle 506 comunicazioni inoltrate durante l'anno di rapporto 2005 (quasi il 16 %), nel 2006 sono state 93 su 507 (18 %) le comunicazioni inviate al Ministero pubblico zurighese. Rispetto all'anno precedente sono aumentate anche le comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale del Cantone del Ticino, che con 70 casi (+ 59 %) ha superato il Cantone di Ginevra, che ne conta 51 (- 11) e questo perché dal Cantone del Ticino sono pervenute più comunicazioni e sono state segnalate più relazioni d'affari. Il calo più importante lo si registra nel numero delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale del Cantone di Basilea Città. L'anno precedente i casi erano stati 33, mentre nel 2006 sono soltanto 13 (- 61 %). Questa riduzione è da ricondurre a un caso di vaste dimensioni da cui nel 2005 erano scaturite 17 comunicazioni di sospetto.

Nel 2006 non è stata inoltrata alcuna comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno, Obvaldo e Nidvaldo nonché Glarona, Sciaffusa e Uri, ciò è in diretta correlazione con il numero esiguo o inesistente delle comunicazioni da loro inviate (cfr. punti. 2.3.2 e 2.3.3).

### Legenda

AG	Argovia	GL	Glarona	SO	Soletta
AI	Appenzello Interno	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AR	Appenzello Esterno	JU	Giura	TG	Turgovia
BE	Berna	LU	Lucerna	TI	Ticino
BL	Basilea Campagna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BS	Basilea Città	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
CH	Confederazione Svizzera	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo



## Per un confronto: anni 2005 / 2006

<b>Cantone</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>+/-</b>
CH	164	149	-15
ZH	79	93	+14
TI	44	70	+26
GE	62	51	-11
ZG	22	21	-1
LU	11	18	+7
VD	11	17	+6
SG	13	15	+2
AG	5	14	+9
BS	33	13	-20
BE	21	13	-8
SZ	2	5	+3
VS	1	5	+4
NE	15	4	-11
BL	5	4	-1
FR	4	4	0
TG	3	4	+1
SO	4	3	-1
GR	4	3	-1
JU	1	1	0
GL	1		-1
SH	1		-1
AI			
AR			
NW			
OW			
UR			
<b>Totale</b>	<b>506</b>	<b>507</b>	<b>+1</b>



### 2.3.13 Stato delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale

#### Organizzazione del grafico

Il grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto inoltrate alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità cantonali di perseguimento penale e il Ministero pubblico della Confederazione. Occorre tener presente che i dati del Ministero pubblico si sono potuti raccogliere soltanto a partire da gennaio del 2002, in seguito alla creazione delle nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata ed economica (art. 340<sup>bis</sup> CP<sup>8</sup>, Progetto Efficienza).

#### Analisi del grafico

*Il 44 per cento delle comunicazioni di sospetto inoltrate dal 1998 alle autorità di perseguimento penale, è ancora pendente.*

L'Ufficio di comunicazione decide, in base all'articolo 23 capoverso 4 delle legge sul riciclaggio di denaro, in merito alla trasmissione di comunicazioni di sospetto alle autorità federali o cantonali di perseguimento penale.

Per la terza volta, anche il presente rapporto d'attività indica dettagliatamente quali sono state le decisioni prese dalle autorità di perseguimento penale e quante procedure sono ancora pendenti.

Fra il 1° aprile 1998 e il 31 dicembre 2006 sono state inoltrate alle autorità di perseguimento penale complessivamente 3730 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2006, 2083 (56 %) sono state oggetto di una decisione e hanno dato gli esiti seguenti:

- in 140 casi è stata pronunciata una sentenza (122 sentenze fino al 2005);
- in 1028 casi (895 fino al 2005) sono state aperte delle inchieste che tuttavia sono state archiviate in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;
- in 714 casi (576 fino al 2005) dopo la conclusione delle indagini preliminari, non è stata aperta un'inchiesta e le decisioni di non entrare nel merito sono state prese soprattutto in relazione a comunicazioni concernenti il settore dei servizi per le operazioni di pagamento ("money transmitter");
- In 201 casi (155 fino al 2005) l'inchiesta è stata sospesa, perché all'estero ne era già stata aperta una per lo stesso caso.


Benché rispetto all'anno precedente siano state evase delle pendenze, circa il 44 per cento delle comunicazioni di sospetto inoltrate, ossia 1647 (fino al 2005 erano circa il

<sup>8</sup> Nuova numerazione dal 01.01.2007: art. 336 ss CP

46 %), sono ancora pendenti. I motivi vanno valutati con prudenza e possono essere molteplici:

- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo hanno spesso dei legami con l'estero e di conseguenza le indagini a livello internazionale sono lunghe e difficili;
- le relative domande di assistenza giudiziaria all'estero non richiedono solamente molte risorse ma anche molto tempo;
- fra i casi pendenti ve ne sono probabilmente alcuni che si sono già conclusi con una sentenza che tuttavia non è stata segnalata all'Ufficio di comunicazione, poiché non si tratta di sentenze in virtù degli articoli 260<sup>ter</sup> numero 1 (Organizzazione criminale), 305<sup>bis</sup> (Riciclaggio di denaro) o 305<sup>ter</sup> (Carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29 cpv. 2 LRD).

Inoltre è probabile che le autorità di perseguimento penale non abbiano sempre rispettato gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 29 capoverso 2 delle legge sul riciclaggio di denaro<sup>9</sup>.



<sup>9</sup> cfr. anche il cap. 5.2. del rapporto annuale 2004 di MROS.

### 2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)

Le FIU sono autorità straniere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale di informazioni (art. 32 LRD, art. 13 OURD). Lo scambio d'informazioni avviene prevalentemente tra gli Stati membri del Gruppo Egmont<sup>10</sup> e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica quali FIU di altri Paesi hanno inoltrato durante l'anno di rapporto richieste d'informazione a MROS e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

#### Analisi del grafico

*Aumenta di quasi 8 per cento il numero di richieste su persone.*

Durante l'anno di rapporto 2006, l'Ufficio di comunicazione ha risposto a un numero leggermente superiore di richieste dall'estero, ossia 467 da 56 Paesi, rispetto all'anno precedente, (2005: 462 richieste). Maggiore è stato l'aumento del numero delle persone fisiche e giuridiche oggetto delle richieste, che rispetto all'anno precedente è aumentato dell'8 per cento ( da 1569 nel 2005 a 1693).

Mentre la Germania (+ 108 %, a causa di casi di corruzione che hanno suscitato l'interesse dei mass media) e il Lussemburgo (+ 45 %) hanno richiesto molto più spesso dell'anno prima l'aiuto di MROS, sono diminuite nettamente le richieste provenienti dal Belgio (- 52 %) e dall'Italia (- 59 %).

L'Ufficio di comunicazione ha impiegato mediamente cinque giorni lavorativi per rispondere a ogni richiesta proveniente dall'estero.


Nell'anno di rapporto 2006 MROS ha esaminato, su richiesta delle FIU straniere, in media 141 persone fisiche o giuridiche al mese (2005: 131).

Quando MROS riceve una richiesta dall'estero, le persone e le società sono controllate in base alle banche dati a disposizione e registrate nella banca dati GEWA dell'Ufficio di comunicazione. Se le stesse persone fisiche o giuridiche sono in seguito segnalate nelle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari svizzeri, la


<sup>10</sup> [www.egmontgroup.org](http://www.egmontgroup.org).

ricerca in GEWA fornisce indicazioni su un eventuale comportamento criminale all'estero.

**2006: 1693 persone / società**



**2005: 1569 persone / società**



## Per un confronto : anni 2005 / 2006

Paese	2006	2005	+/-	Paese	2006	2005	+/-
Germania	231	111	120	Libano	9	5	4
Lussemburgo	178	123	55	Argentina	9	44	-35
Francia	122	153	-31	Montenegro	8	0	8
Stati Uniti	98	101	-3	Irlanda	8	12	-4
Belgio	93	163	-70	Paesi Bassi	8	20	-12
Liechtenstein	92	94	-2	Mauritius	7	1	6
Brasile	82	44	38	Isole Cayman	5	2	3
Russia	81	33	48	Ucraina	5	8	-3
Spagna	55	18	37	Gibilterra	5	2	3
Bulgaria	52	53	-1	Monaco	4	8	-4
Austria	49	22	27	Norvegia	4	34	-30
Finlandia	42	10	32	Nuova Zelanda	4	0	4
Perù	33	34	-1	Sudafrica	4	0	4
Portogallo	32	21	11	Serbia	3	3	0
Ungheria	31	63	-32	Indonesia	3	5	-2
Gran Bretagna	30	30	0	Islanda	3	0	3
Italia	30	73	-43	Egitto	2	0	2
Croazia	28	34	-6	Macedonia	2	0	2
Jersey (GB)	27	21	6	Paraguay	2	0	2
Israele	27	36	-9	Svezia	2	1	1
Isola di Man	23	22	1	Slovacchia	1	15	-14
Bahamas	22	8	14	Senegal	1	0	1
Malta	17	0	17	St. Vincent e Grenadine	1	0	1
Albania	17	0	17	Costa Rica	0	3	-3
Romania	16	10	6	Lettonia	0	3	-3
Georgia	14	3	11	Slovenia	0	9	-9
Cipro	12	0	12	Bermuda	0	10	-10
Messico	11	5	6	Hong Kong	0	15	-15
Guernsey (GB)	10	38	-28	Filippine	0	14	-14
Polonia	10	4	6	Turchia	0	11	-11
Lituania	10	4	6	Emirati arabi uniti	0	1	-1
Repubblica ceca	9	3	6	Dominica	0	1	-1
Estonia	9	8	1	<b>Totale</b>	<b>1693</b>	<b>1569</b>	<b>+124</b>

### **2.3.15 Numero di richieste da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)**

Le FIU sono autorità straniere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale di informazioni (art. 32 LRD, art. 10 OURD). Lo scambio d'informazioni avviene per la maggior parte tra gli Stati membri del Gruppo Egmont e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

#### **Organizzazione del grafico**

Il grafico indica a quali Paesi MROS ha richiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

#### **Analisi del grafico**

*Diminuiscono le richieste presentate da MROS ad altri Paesi.*

Nel 2006 l'Ufficio di comunicazione ha inoltrato 292 richieste concernenti 1106 persone fisiche o giuridiche a 51 servizi omologhi all'estero (nel 2005 vi erano state 320 richieste concernenti 1143 persone). In media le FIU contattate hanno impiegato 18 giorni lavorativi per rispondere alle richieste.

Anche quest'anno il partner più importante di MROS è stato la Germania, a cui durante l'anno di rapporto sono state inviate richieste di accertamenti su 249 persone (+ 32 %). Sono molto aumentate anche le richieste presentate alle FIU di Gran Bretagna (119, ossia + 70 %) e Francia (110, ossia + 62 %).

Nell'anno di rapporto 2006, in media MROS ha richiesto alle FIU straniere accertamenti su 92 persone o società al mese (2005: 95).


Il calo delle richieste inviate a Paesi stranieri è sicuramente correlato alla diminuzione del numero di comunicazioni riscontrato nel 2006. Tuttavia, rispetto all'anno precedente, la diminuzione delle richieste di accertamenti su persone (pari a circa il 3 %) inoltrate a Paesi stranieri è stata notevolmente più ridotta rispetto a quella del numero di comunicazioni (che è stata di circa il 15 %) e questo indica che la cooperazione internazionale ha acquistato ulteriore importanza.

MROS se riceve una comunicazione di sospetto da un intermediario finanziario svizzero dove sono coinvolte persone o società di origine straniera, ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono utili per l'attività di analisi e sono importanti, poiché molte comu-


nicazioni che pervengono all'Ufficio di comunicazione hanno correlazioni con l'estero.

Per circa un terzo delle comunicazioni di sospetto ricevute nel 2006 (in 205 casi su 619), l'Ufficio di comunicazione ha inviato richieste su persone ai servizi omologhi all'estero.

### 2006: 1106 persone / società



### 2005: 1143 persone / società



## Per un confronto : anni 2005 / 2006

Paese	2006	2005	+/-		Paese	2006	2005	+/-
Germania	249	189	60		Bermuda	3	5	-2
Gran Bretagna	119	70	49		Ungheria	3	4	-1
Francia	110	68	42		Antille Olandesi	3	4	-1
Italia	89	91	-2		Burundi	3	4	-1
Stati Uniti	71	77	-6		Finlandia	3	0	3
Austria	49	54	-5		Ucraina	2	5	-3
Spagna	48	60	-12		Mauritius	2	4	-2
Liechtenstein	43	61	-18		Thailandia	2	2	0
Belgio	31	32	-1		Paraguay	2	0	2
Paesi Bassi	30	25	5		Costa Rica	2	0	2
Brasile	28	10	18		Taiwan	2	0	2
Panama	23	10	13		Filippine	1	4	-3
Lussemburgo	20	24	-4		Guernsey (GB)	1	1	0
Romania	18	32	-14		Bolivia	0	18	-18
Polonia	14	4	10		Cipro	0	15	-15
Corea del Sud	13	0	13		Emirati arabi uniti	0	14	-14
Isole Vergini Britanniche	10	16	-6		Malaysia	0	14	-14
Australia	9	0	9		Isola di Man	0	18	-18
Hong Kong	8	6	2		Slovacchia	0	12	-12
Singapore	8	4	4		San Marino	0	11	-11
Portogallo	7	19	-12		Argentina	0	10	-10
Russia	7	15	-8		Bulgaria	0	7	-7
Indonesia	6	13	-7		Colombia	0	6	-6
Danimarca	6	8	-2		Serbia	0	6	-6
Israele	6	6	0		Lettonia	0	6	-6
Irlanda	6	0	6		Macedonia	0	5	-5
Nuova Zelanda	6	0	6		Malta	0	4	-4
Jersey (GB)	5	7	-2		Giappone	0	4	-4
Turchia	5	0	5		Montenegro	0	4	-4
Gibilterra	5	0	5		Bahamas	0	3	-3
Grecia	4	6	-2		Repubblica dominicana	0	3	-3
Croazia	4	4	0		Libano	0	3	-3
Venezuela	4	0	4		Antigua e Barbuda	0	3	-3
Messico	4	0	4		Bahrain	0	2	-2
Svezia	3	11	-8		Egitto	0	2	-2
Sudafrica	3	11	-8		Repubblica ceca	0	1	-1
Cile	3	0	+3		Qatar	0	1	-1
Monaco	3	5	-2		<b>Totale</b>	<b>1106</b>	<b>1143</b>	<b>-37</b>



### 3. Tipologie

#### **3.1. *Mettere a disposizione il proprio conto comporta dei rischi***

Una banca ha avviato un controllo sui movimenti dei conti di una società amministrata da una cittadina svizzera. Ad attirare l'attenzione dei servizi della banca sono state delle transazioni (operazioni di accredito in conto) che non sembravano ricollegarsi all'attività della cliente. Si trattava in particolare di verificare la plausibilità di quanto dichiarato nel modulo A, in cui la società della cliente era indicata come avente diritto economico dei beni.

La cliente, interrogata nell'ambito dei chiarimenti speciali ai sensi dell'articolo 6 LRD, ha affermato che i bonifici di alcune centinaia di migliaia di franchi provenivano dal Nord America e che erano commissioni sulla vendita da lei ottenute, per essere stata intermediaria in affari immobiliari. Inoltre ha dichiarato di non essere in grado di giustificare un determinato numero di transazioni.

Considerando la mancanza di qualifiche professionali e di legami sufficientemente documentati con un mercato straniero, la banca non ha potuto accettare le asserzioni della cliente e ha trasmesso una comunicazione a MROS, bloccando al contempo i conti in causa.

Le ricerche eseguite nelle diverse banche dati hanno rilevato che la cliente era spesso coinvolta in cause penali relative a crimini di natura economica (truffa, falsi, riciclaggio di denaro) e che inoltre era oggetto di numerose commissioni rogatorie internazionali per reati della stessa natura. MROS ne ha dedotto che la cliente aveva accettato, senza tanti scrupoli, di mettere a disposizione i propri conti a partner con intenzioni disoneste.

Queste circostanze erano sufficienti per giustificare la trasmissione della comunicazione all'autorità di perseguimento penale. A ciò si aggiunga il reato di falsità negli atti con l'indicazione falsa sul modulo A dell'avente diritto economico.

#### **3.2. *Circostanze economiche dubbie richiedono chiarimenti speciali ai sensi dell'articolo 6 LRD***

L'attenzione di un istituto finanziario è stata attirata su un conto intestato a un intermediario finanziario, dopo che era stato annunciato il prelievo in contanti allo sportello di svariati milioni come anticipo per l'acquisto di un oggetto prezioso. Dai movimenti bancari del conto esaminati dall'istituto finanziario è emerso che i fondi per il prelievo, poi effettuato, provenivano da due cittadini europei ed erano stati versati

---

dalla medesima banca estera. Sulla base di questa transazione inusuale e dello sfondo economico poco chiaro l'istituto finanziario ha chiesto ulteriori informazioni in virtù dell'articolo 6 LRD. Nell'ambito di questo chiarimento speciale la controparte ha dato indicazioni contraddittorie, fra l'altro anche sull'avente diritto economico dei valori patrimoniali. Inoltre ha fornito informazioni poco chiare e inattendibili sulle modalità dell'acquisto e su quelle della prevista rivendita dell'oggetto prezioso in base a provvigione. Essa ha anche presentato una dubbia perizia sul valore dell'oggetto di decine di milioni e, per rendere più credibili i versamenti dall'Europa, un modello di un contratto privato. I documenti forniti all'istituto finanziario dalla controparte non hanno permesso di fugare i sospetti legittimi riguardo alle transazioni. Anzi hanno addirittura lasciato supporre che vi sia stato un mancato rispetto di eventuali accordi contrattuali volti a preservare il capitale estero e che la controparte, in quanto intermediario finanziario, possa aver impiegato i valori patrimoniali per uno scopo diverso da quello stabilito. Sulla base dei risultati ottenuti dal chiarimento speciale, l'istituto finanziario ha trasmesso una comunicazione di sospetto a MROS. Gli accertamenti dell'Ufficio di comunicazione hanno rilevato che gli esponenti della controparte e l'intermediario finanziario sono registrati agli atti e che presumibilmente la perizia è falsa. La comunicazione è stata inoltrata a un autorità cantonale di perseguimento penale che si occuperà del caso.

### **3.3. *L'apparenza inganna***

Una banca ha comunicato a MROS il suo rapporto d'affari con una ditta svizzera. Essa era stata fondata da pochi mesi da un fiduciario svizzero su incarico di un imprenditore domiciliato in Estremo Oriente al fine di produrre e commercializzare orologi.

In base a diversi articoli di stampa l'impresario è di recente stato arrestato nel suo Paese di origine per sospetto di truffa.

L'imprenditore aveva creato una nuova marca di orologi e ne aveva venduto i prodotti nell'area asiatica spacciandoli per orologi da polso di lusso. Mediante un'abile strategia di marketing e delle affermazioni ingannevoli, aveva fatto credere agli acquirenti interessati che si trattasse di oggetti di lusso particolarmente esclusivi prima di allora riservati a una ristretta cerchia di persone famose. Inoltre aveva assicurato ai suoi clienti che gli orologi erano stati fabbricati da una rinomata manifattura svizzera.

Per certificarne l'origine elvetica, gli orologi prodotti in Asia venivano mandati in Svizzera e immediatamente rispediti in Asia. La ditta d'altra parte era stata fondata soltanto a tale scopo, poiché questa procedura permetteva all'impresario di ottenere i documenti di esportazione che potevano dimostrare l'origine svizzera del prodotto.

---

In realtà si trattava di merce a buon mercato prodotta nel Paese d'origine dell'imprenditore e assemblata con pezzi fabbricati in Asia a basso prezzo. I costi di produzione degli orologi oscillavano tra i CHF 100 e i CHF 260, mentre i prezzi di vendita variavano tra i CHF 8 000 e i CHF 130 000.

Sulla base di queste informazioni MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto a un'autorità cantonale di perseguimento penale che ha avviato un procedimento penale per riciclaggio di denaro.

### **3.4. *Le insidie dell'e-banking***

Su segnalazione di una ditta europea, attiva come intermediaria di conti bancari svizzeri, il consulente di una banca elvetica ha contattato un possibile cliente domiciliato negli Stati Uniti e ha aperto per lui un conto privato. Il contatto tra banca e cliente si è svolto prevalentemente per posta elettronica, mentre le copie necessarie dei documenti ufficiali sono state trasmesse alla banca per posta. Il cliente aveva indicato che i valori patrimoniali provenivano da un affare immobiliare e che intendeva investire il denaro a lungo termine presso tale banca. Egli aveva anche annunciato l'arrivo di un assegno da accreditare sul suo nuovo conto al quale aveva chiesto di accedere tramite e-banking.

Qualche giorno dopo è pervenuto un assegno di alcune centinaia di migliaia di dollari statunitensi da accreditare sul conto appena aperto. Sin dalla ricezione dell'assegno, il cliente ha domandato quasi quotidianamente se l'assegno fosse arrivato e quando gli sarebbe stato accreditato. La banca gli ha fatto presente la prassi usuale per i clienti nuovi, ovvero che l'assegno è accreditato soltanto dopo che la banca trattaria ha confermato l'autenticità dell'assegno e versato l'importo alla banca del cliente. Questi, irritato da tale procedura, ha chiesto varie volte che fine avesse fatto il denaro. Circa un mese dopo l'entrata dell'assegno, l'intero importo è stato accreditato al cliente. Nonostante l'intenzione iniziale del cliente di voler investire a lungo termine il denaro presso la banca svizzera, nel giro di un mese aveva ritirato l'intero valore patrimoniale prelevando diversi importi parziali mediante e-banking. Soltanto allora la banca se ne è accorta e, visto che il cliente non reagiva alle lettere speditegli e aveva fornito informazioni contraddittorie, ha trasmesso una comunicazione di sospetto.

Le ricerche in Internet (siti accessibili al pubblico) eseguite da MROS hanno rapidamente destato il sospetto che i documenti presentati alla banca fossero falsi. Si è scoperto che all'indirizzo del cliente riportato sull'assegno abitava sì una persona con quel nome che doveva però essere più anziana poiché aveva ottenuto la patente di avvocato negli anni settanta. In base alla copia del documento d'identità inoltrata alla banca il cliente invece era nato nel 1978. Anche la verifica dell'indirizzo indicato alla banca ha suscitato perplessità, dal momento che sembrava trattarsi di una casel-

---

la postale in uno Stato federale diverso da quello dell'indirizzo del beneficiario dell'assegno. In seguito a ciò MROS ha raccolto ulteriori informazioni sul cliente e ha richiesto i suoi documenti d'identità, confermando la falsità di quelli presentati alla banca. Si presume che l'assegno fosse stato rubato e che i truffatori abbiano falsificato dei documenti d'identità recanti il nome del beneficiario dell'assegno.

La comunicazione di sospetto è stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale che ha avviato un'inchiesta contro ignoti per riciclaggio di denaro e altri reati.

Va osservato che soprattutto in caso di persone e società negli Stati Uniti, su Internet vi sono molti siti liberamente accessibili che forniscono informazioni utili per verificare le indicazioni fatte dai clienti. Negli Stati Uniti la protezione dei dati sembra essere molto meno restrittiva che in molti Paesi europei e in Svizzera. Infatti, a secondo dello Stato federale, sono pubblicate e quindi liberamente consultabili, molte informazioni quali: le proprietà immobiliari, le patenti (di avvocato, di medico ecc.) o addirittura i documenti di diritto penale e civile.

### **3.5. *La banca sorveglia le attività dell'amministratore esterno***

Un amministratore esterno ha aperto diversi conti a nome dei suoi clienti presso una grande banca e ha stipulato un accordo sul rimborso di una parte delle commissioni detratte dalla banca per le operazioni di investimento. L'amministratore stesso aveva diversi conti a proprio nome presso il medesimo istituto finanziario.

Nel corso del 2006 l'amministratore ha incaricato la banca di acquistare per conto di un suo cliente le quote di un determinato fondo d'investimento per un importo pari a 1,6 milioni di euro. Inoltre ha chiesto che l'operazione d'acquisto fosse effettuata appositamente da un broker di cui lui ha fornito gli estremi. Dopo la conclusione dell'operazione, la banca ha addebitato al conto del cliente una commissione del 7%, ovvero oltre € 100 000 così come era stato richiesto dal broker.

Considerato il prezzo elevato della transazione, la banca ha sorvegliato i conti dell'amministratore e ha constatato che poco dopo la conclusione vi era stato un versamento con la restituzione di € 75 000 effettuato dal broker.

Secondo la valutazione della banca, la commissione non avrebbe superato il 2% se la transazione fosse stata eseguita da un loro intermediario. Di conseguenza ha ritenuto che il cliente fosse stato truffato dall'amministratore e che avesse subito un danno grave.

---

La banca ha quindi trasmesso una comunicazione a MROS facendo riferimento alla violazione dell'articolo 158 del codice penale (amministrazione infedele) e ha bloccato il patrimonio dell'amministratore.

Poiché l'infrazione preliminare costituiva un crimine, MROS ha inoltrato il caso all'autorità di perseguimento penale del Cantone in cui era stata aperta la relazione bancaria.

### **3.6. *L'appello del Monsignore***

In seguito alla revisione interna dei servizi compliance, un intermediario finanziario che si occupa del trasferimento internazionale di contanti ha denunciato all'Ufficio di comunicazione una tentata truffa nigeriana.

Una suora si è presentata allo sportello di un intermediario finanziario perché intendeva inviare una determinata somma di denaro a un presunto Monsignore, vescovo della sua comunità e domiciliato in un Paese africano.

In precedenza era stata contattata tramite Internet dal Monsignore che le aveva raccontato la tragedia che stava vivendo, ovvero la morte del fratello e della sua famiglia caduti in un agguato teso dai guerriglieri. Il presunto vescovo era alla ricerca di sostegno morale, spirituale e soprattutto economico. Al primo messaggio è seguito un secondo in cui spiegava punto per punto la procedura per l'invio del denaro.

La suora, ansiosa di aiutare il prossimo, è andata allo sportello dell'intermediario finanziario per spedire una determinata somma di denaro. In seguito agli avvertimenti dell'impiegato in merito a un'eventuale truffa nigeriana, il giorno stesso la suora è tornata sulla propria decisione riuscendo fortunatamente a recuperare l'intera somma spedita, poiché il denaro non era ancora stato ritirato.

Questo caso è stato archiviato perché riguarda la vittima di una truffa. Si veda anche la nota nel rapporto MROS 2005 a pagina 68.

### **3.7. *Qual è la vera provenienza di 1,5 milioni di franchi?***

Un intermediario finanziario ha notato che un cliente allo sportello ha versato più di CHF 500 000 in contanti sul proprio conto. Il cliente ha informato il suo consulente di avere altro denaro in contanti per circa un milione di franchi che da alcuni mesi teneva in casa e che intendeva versare presto sul proprio conto. Questa situazione particolare ha indotto l'intermediario a chiedere ulteriori informazioni sulla provenienza

---

dei valori patrimoniali e sulle modalità del loro guadagno. Secondo la spiegazione del cliente si trattava di denaro non dichiarato al fisco.

In Svizzera l'evasione fiscale è un atto punibile che tuttavia non costituisce un crimine e quindi non è un reato preparatorio del riciclaggio. Di conseguenza non sarebbe stato necessario comunicare questo episodio, se l'intermediario finanziario avesse creduto alle informazioni del cliente. Dal momento che il consulente aveva fondati dubbi in merito e non poteva escludere che il cliente avesse dato quella spiegazione per proteggersi, ha trasmesso una comunicazione a MROS. I dubbi dell'intermediario finanziario si basavano su vari fattori fra cui il versamento in contanti di un importo molto elevato senza essere in grado di fornire le pezze giustificative dei pagamenti – circostanza che rispecchia una delle tipologie del riciclaggio di denaro – e le dichiarazioni contraddittorie del cliente riguardo alla provenienza del denaro. In effetti, il cliente aveva affermato sia di aver ritirato il denaro dal suo conto presso una banca offshore, sia che i valori patrimoniali prima erano depositati presso diverse banche in Svizzera. Egli aveva anche dichiarato che il denaro proveniva dai propri risparmi e dagli utili delle operazioni di borsa. Visto che il reddito del cliente era piuttosto modesto e che in borsa non si realizzano soltanto utili, l'elevata somma in contanti sembrava sproporzionata. Inoltre l'affermazione del cliente di aver tenuto in casa il denaro per molto tempo anche perché voleva poterlo vedere, era incomprensibile e illogica dal momento che il comportamento mostrato fino ad allora era orientato piuttosto al guadagno e all'aumento del proprio capitale mediante investimenti e operazioni di borsa. Dal punto di vista economico per il cliente sarebbe stato molto più redditizio dare l'incarico alla banca di trasferire il denaro sul suo conto presso l'intermediario finanziario.

MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto a un'autorità cantonale di perseguimento penale.

### **3.8. *Determinazione del reato preliminare***

Nel 2006 un amministratore esterno ha trasmesso a MROS una comunicazione sulla base dei fatti qui di seguito esposti.

Il cliente di questo intermediario finanziario gestisce nel suo Paese d'origine una rete informatica destinata ai giochi d'azzardo quali: le scommesse, il casinò in Internet e il poker. Tra il cliente e le autorità del suo Paese d'origine non intercorrono buoni rapporti, poiché è accusato sia di violare le norme sulla concessione per questo tipo di attività sia di alcuni reati fiscali.

Gli utili ricavati dalle varie società fondate per la gestione di queste attività ammontano a svariate decine di miliardi di dollari. Come usuale in quell'ambiente, il cliente

---

ha ripetutamente spostato il centro informatico di gestione delle attività in diversi altri Stati.

Di recente, lo Stato in cui si era svolta la maggior parte delle attività, ha bruscamente cambiato prassi e ha dichiarato illegali le attività del cliente.

L'amministratore patrimoniale, un intermediario finanziario ai sensi della LRD, è venuto a conoscenza di un atto d'accusa contro il suo cliente emesso dalle autorità penali di tale Stato. Nonostante l'atto fosse esaustivo, faceva soprattutto riferimento a reati considerati preliminari secondo il diritto nazionale.

Valutando l'importanza dei rapporti nonché la notorietà del cliente, dopo alcune esitazioni l'intermediario finanziario ha deciso di notificare il caso a MROS. Le informazioni raccolte sulle persone coinvolte non hanno tuttavia permesso di ottenere degli indizi a carico del cliente. Di conseguenza l'esame si è concentrato sulla determinazione dei reati preliminari.

Secondo la legislazione svizzera la gestione di giochi e scommesse in Internet è illegale e viola sia la legge federale sulle case da gioco sia la legge federale concernente le lotterie e le scommesse organizzate. Tuttavia queste fattispecie costituiscono dei reati ma non dei crimini. I proventi di queste attività non possono quindi essere ricollegate al riciclaggio di denaro.

Pertanto MROS ha deciso di archiviare il caso e ne ha messo al corrente l'intermediario finanziario.

### **3.9. Comunicazione di un OAD**

Una società anonima ha chiesto l'affiliazione a un organismo d'autodisciplina (OAD) che l'ha accolta alcuni mesi dopo. In occasione della revisione contabile per il 31 dicembre 2005, eseguita nel maggio del 2006, l'organismo d'autodisciplina ha notato gravi irregolarità nella stesura del bilancio. La struttura della società sembrava particolarmente complessa e composta da numerose società e partecipazioni al bilancio. Il valore degli attivi era ampiamente sovrastimato e la situazione della società non corrispondeva alla realtà dando così un'immagine sfalsata agli investitori. D'altro canto le operazioni eseguite sul conto PP (profitti e perdite) lasciavano presumere che vi fosse un sistema in cui le perdite accumulate venivano compensate con le entrate successive di nuovi investitori. Infine l'organismo d'autodisciplina è giunto alla conclusione che questa società per entrare in borsa aveva pubblicato un prospetto d'emissione in cui truffava i propri clienti con affermazioni ingannevoli e ha trasmesso una comunicazione a MROS in base all'articolo 27 capoverso 4 LRD.

---

Le ricerche eseguite da MROS nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale hanno permesso di rivelare che due amministratori della società erano stati oggetto di commissioni rogatorie per questioni ricollegabili alla criminalità economica. Inoltre le stesse persone erano già state condannate per reati economici e le banche dati accessibili al pubblico avevano rilevato molti aspetti negativi della loro attività.

Sulla base di queste informazioni MROS ha denunciato il caso alle autorità cantonali di perseguimento penale. Attualmente l'indagine è ancora in corso.

### **3.10. *Le ricerche approfondite sul profilo di un cliente terminano in un caso di corruzione***

Da più di 10 anni una banca intrattiene dei rapporti con un cliente straniero. Sul conto di questi sono di recente stati accreditati diversi bonifici importanti per un totale di svariate centinaia di migliaia di franchi, mentre prima i movimenti del conto erano piuttosto limitati. La banca ha quindi avviato delle ricerche in base all'articolo 6 LRD. Secondo le spiegazioni del cliente, egli svolgeva un'attività di consulente presso il proprio governo per l'acquisto di materiale destinato alle forze aeree. L'ordine di versamento della maggior parte dei bonifici era partito da un'azienda di costruzione aeronautica che gli retribuiva la consulenza.

Un controllo successivo presso la banca che aveva inviato i versamenti ha permesso di accertare che il cliente in realtà era uno dei responsabili dell'aviazione militare del proprio Paese.

Di fronte a tante contraddizioni la banca ha deciso di rendere visita al cliente nel suo Paese di domicilio. La pertinenza delle domande poste dal consulente della banca hanno irritato il cliente a tal punto, che ha minacciato di sequestrare il consulente se la banca non avesse immediatamente trasferito il saldo del suo conto a un altro istituto all'estero. Il consulente ha rifiutato la trattativa. In quel momento il patrimonio superava i dieci milioni di franchi. Un intervento appropriato ha infine permesso al consulente di tornare a casa sano e salvo.

Considerando le false dichiarazioni del cliente sulla sua professione, il suo comportamento, l'apertura di un conto in uno Stato straniero nonché gli importi elevati degli onorari di consulenza, la banca si è resa conto che questi indizi lasciavano supporre che i mezzi depositati potessero essere frutto di corruzione.

MROS ha denunciato il caso alle autorità di perseguimento penale.



### **3.11. Una denominazione di conto ambigua**

Un intermediario finanziario ha aperto un conto con una menzione (referenza) esplicitamente richiesta dal cliente "Escrow harbour".

Sul conto sono stati accreditati molti versamenti dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti, mentre gli addebiti sono stati effettuati soprattutto mediante prelievi in contanti da bancomat all'estero. Gli importi dei bonifici erano inferiori ai CHF 1000.

Allarmato da un messaggio swift della banca di un committente che chiedeva il ritorno di un bonifico, l'intermediario finanziario ha avviato delle ricerche approfondite secondo l'articolo 6 LRD.

In effetti, su Internet circolavano già degli avvertimenti riguardo all'attività del cliente. L'intermediario ha quindi scoperto che il cliente aveva un sito Internet sul quale offriva diversi tipi di merce immaginaria, in particolare macchine edili e che chiedeva agli interessati di versare un anticipo sul suo conto. L'obiettivo della referenza "Escrow harbour" era di far credere agli interessati che il conto su cui versavano gli anticipi fosse gestito da una società escrow, ovvero da una società il cui scopo è di trasmettere i fondi ai venditori quando entrambe le parti hanno soddisfatto gli obblighi stabiliti dal contratto di vendita.

Sulla base di queste informazioni l'intermediario finanziario ha bloccato la relazione e ha controllato i documenti d'apertura del conto. Ne è emerso che tutti quei documenti erano falsi e che il cliente era irreperibile.

Dopo aver raccolto gli indizi di una truffa, l'intermediario finanziario ha trasmesso una comunicazione a MROS. Le ricerche eseguite hanno permesso all'Ufficio di comunicazione di confermare le attività criminali del cliente. La comunicazione è quindi stata inoltrata alle autorità di perseguimento penale del Cantone in cui era stata aperta la relazione.

## 4. Decisioni giudiziarie

### 4.1. ***Corruzione di un funzionario straniero, non luogo a procedere, confisca***

Alcuni istituti bancari hanno notificato a MROS (comunicazione secondo l'art. 9 LRD) diversi conti di clienti in relazione con un caso importante di corruzione avvenuto in un Paese limitrofo che ha avuto un ampio riscontro mediatico. Uno dei responsabili regionali dell'amministrazione pubblica che dirige i lavori di un progetto d'installazione industriale, ha ricevuto dei bonifici sul proprio conto svizzero versati da aziende che avevano partecipato alla gara d'appalto e che speravano così di essere favoriti nell'assegnazione del progetto.

Il conto era stato aperto in Svizzera a nome di una società il cui ruolo era di fungere da servizio clearing e versare il denaro della corruzione a diversi altri funzionari dell'amministrazione pubblica straniera responsabili del progetto. I bonifici erano stati documentati con fatture false e nel giro di circa due anni più di due milioni di franchi erano transitati da quel conto.

Contemporaneamente alle comunicazioni delle banche, le autorità giudiziarie del Paese in cui sono avvenuti tali atti di corruzione hanno avviato una procedura penale contro i responsabili e hanno trasmesso alla Svizzera diverse domande d'assistenza giudiziaria al fine di ottenere informazioni e di far bloccare gli averi. Le autorità elvetiche di perseguimento penale hanno a loro volta aperto una procedura per riciclaggio di denaro.

Allarmato da queste manovre, il responsabile della gestione dei conti ha effettuato molti prelievi in contanti e ha depositato il denaro presso altri istituti bancari per interrompere la traccia documentaria (paper trail). Questi importi sono comunque stati sequestrati dalle autorità giudiziarie svizzere.

Alla fine del procedimento, durato vari anni, le autorità giudiziarie straniere hanno condannato alla detenzione i responsabili della corruzione e i beneficiari delle tangenti. I reati contemplati erano la corruzione, la truffa, l'appropriazione indebita, la falsità in atti e il riciclaggio di denaro.

Al termine dei vari processi restava da valutare come procedere con i beni di circa un milione di franchi bloccati in Svizzera.

Poiché chi aveva commesso i reati era stato giudicato all'estero per il complesso dei fatti imputati ("res iudicata") e dato che non vi era più motivo per avviare una procedura in Svizzera, se non per l'esistenza dei fondi, l'autorità svizzera di perseguimento penale ha emesso una decisione di non luogo a procedere. D'altro canto, l'autorità giudiziaria stra-

---

niera aveva confermato di non avanzare pretese sulle somme sequestrate, cosicché il giudice istruttore svizzero ne ha ordinato la confisca in favore dello Stato. Difatti l'articolo 59 CP<sup>11</sup> permette la confisca anche senza alcuna condanna in Svizzera.

Questa decisione in un caso ampiamente trattato dai media mostra che anche quando in Svizzera non vi è una condanna per riciclaggio di denaro la giustizia collabora attivamente con le autorità straniere di perseguimento, in particolare nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e del sequestro dei fondi.

Sono molti i casi trattati da MROS in cui i reati preliminari sono commessi all'estero, mentre i mezzi finanziari sono depositati in Svizzera. Questo spiega ampiamente il numero elevato di decisioni di non luogo a procedere e di sospensione emesse dalle autorità svizzere di perseguimento penale per le comunicazioni di MROS (cfr. statistica delle decisioni emesse su comunicazione di MROS al punto 2.3.13).

#### **4.2. *Un caso frequente: tentato riciclaggio di denaro presentando alla banca dei titoli rubati (art. 24 ORD-CFB)***

Un'autorità cantonale di perseguimento penale ha emesso una decisione di non luogo a procedere in relazione a una situazione che si verifica frequentemente: il deposito di titoli rubati.

Una banca regionale ha trasmesso a MROS una comunicazione in virtù dell'articolo 24 ORD-CFB (tentativo di riciclaggio). Il rappresentante della società contraente aveva depositato presso la banca dei titoli (obbligazioni bancarie) al fine di integrarli nel proprio deposito. La banca ha eseguito un controllo della validità dei titoli presso la banca emittente straniera ed è venuta a sapere che questi titoli risultavano essere stati sottratti al legittimo proprietario all'estero.

Convocato dalla banca, il rappresentante della società contraente titolare del deposito ha spiegato che tali titoli gli erano stati consegnati da partner con cui era in affari e che il suo compito si era limitato a depositarli presso la banca.

Dal momento che le spiegazioni del rappresentante non erano riuscite a fugare i sospetti della banca questa ha trasmesso il caso a MROS. A sua volta MROS, dopo aver esaminato i fatti, ha deciso di inoltrare la comunicazione al Ministero pubblico del Cantone in cui era iniziata la relazione bancaria.

L'autorità giudiziaria ha aperto una procedura penale per ricettazione ed eventuale riciclaggio di denaro e ha deciso di far perquisire i locali della società titolare del deposito ti-

---

<sup>11</sup> Nuova numerazione dal 01.01.2007: art. 70 CP

---

toli. In questa occasione si sono trovati altri titoli della medesima banca emittente, che facevano parte della partita rubata all'estero al legittimo proprietario.

Le autorità giudiziarie straniere hanno confermato che la vittima del furto, che era un pensionato, aveva aperto la propria cassaforte a degli sconosciuti che pretendevano di essere suoi parenti.

Per quanto riguarda le circostanze in cui tali titoli sono arrivati in Svizzera, l'istruzione ha scoperto che un imprenditore svizzero doveva averli ottenuti in pagamento per lavori eseguiti per un consorzio senza che fosse possibile individuare chi li avesse pagati.

Il rappresentante della società contraente è stato sottoposto a vari interrogatori che non sono tuttavia riusciti a confermare che questi era al corrente o avrebbe dovuto presumere che i titoli erano stati rubati. Non è quindi stato possibile dimostrare il reato di ricettazione e tanto meno quello di riciclaggio di denaro. Il caso si è quindi concluso con una decisione di non luogo a procedere.

Anche se in questo caso per mancanza di prove non si è giunti a una condanna, la collaborazione della banca nella fattispecie ha permesso di togliere dalla circolazione alcuni titoli rubati e di restituirli al legittimo proprietario.

#### **4.3. *Mancanza di punibilità del reato preliminare all'estero e in Svizzera, non luogo a procedere***

Una banca ha trasmesso una comunicazione a MROS (art. 9 LRD) sulla base di certi fatti qui di seguito riportati. Il responsabile per le finanze di un'università del Sud America si era servito della propria posizione per farsi pagare dal suo datore di lavoro diverse fatture fittizie su dei conti presso diverse banche europee. Inoltre aveva strappato assegni dai conti dell'università, accreditandoli sui propri conti personali all'estero. In seguito questi beni sono stati raggruppati presso due istituti bancari in Svizzera.

La rappresentanza locale della banca elvetica tramite la quale era stata aperta la relazione, è giunta a conoscenza di questi fatti tramite la stampa e ha avvertito la sede centrale in Svizzera che a sua volta ha trasmesso una comunicazione di sospetto.

Dopo aver eseguito le ricerche usuali e aver inoltrato una domanda ai suoi omologhi del Paese in questione, MROS ha trasmesso la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 340<sup>bis</sup> CP<sup>12</sup>, poiché una parte considerevole degli atti punibili era stata commessa all'estero.

---

<sup>12</sup> Nuova numerazione dal 01.01.2007: art. 337 CP

---

Il procuratore ha emesso un ordine di sequestro dei beni, ha aperto una procedura penale per appropriazione indebita, falsità in atti e riciclaggio di denaro e ha contattato le autorità giudiziarie straniere seguendo l'iter dell'assistenza giudiziaria. Dopo aver ricevuto le informazioni dall'estero, il procuratore ha tuttavia deciso di non procedere per i motivi seguenti.

Nonostante il caso rientrasse nella competenza delle autorità svizzere di perseguimento penale, dalle informazioni fornite dalle autorità giudiziarie straniere risultava che anche esse avevano avviato una procedura penale per appropriazione indebita e falsità in atti. Questa procedura era tuttavia stata archiviata poiché l'imputato aveva risarcito il suo datore di lavoro con i propri mezzi finanziari depositati in Svizzera. Difatti un tale accordo era stato notificato al Ministero pubblico della Confederazione e i versamenti erano stati effettuati.

Conformemente al principio "ne bis in idem" e in considerazione che ormai non era più necessaria la punibilità del reato preliminare secondo il diritto straniero (art. 305<sup>bis</sup> cpv. 3 CP), e rifacendosi anche all'articolo 53 CP (riparazione del danno) – al momento dei fatti non ancora in vigore – il procuratore federale ha terminato la procedura con una decisione di non luogo a procedere.

Questa decisione illustra sia lo svolgimento dell'assistenza giudiziaria sia l'efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro anche quando la procedura d'istruzione termina con un non luogo a procedere.

## 5. La prassi di MROS

### 5.1. *Offerte d'impiego sospette per agenti finanziari*

“Cercasi urgentemente collaboratori” oppure “manager finanziario come libero professionista”. Sono di questo tipo o simili le e-mail finite a migliaia durante gli scorsi mesi nelle caselle di posta elettronica in Svizzera. Numerose società fittizie hanno sommerso le mailbox svizzere con spam<sup>13</sup> mail dal contenuto quasi sempre analogo. Infatti le società offrono un “lavoro” come corriere o agente finanziario, che in sostanza consiste nel mettere a disposizione il proprio conto bancario o postale, per svolgere transazioni finanziarie per conto del “datore di lavoro”. Inizialmente chi si cela dietro queste società trasferisce sul conto dell’ “agente finanziario” una somma di denaro piuttosto contenuta. Se le prime transazioni si svolgono senza problemi, le somme trasferite diventano sempre più elevate. Il corriere o l’agente finanziario può tenere per sé come provvigione fino al 10 per cento della somma, mentre il resto lo deve trasferire in un altro Paese mediante un “money transmitter”<sup>14</sup>. I soldi trasferiti sui conti dei nuovi “agenti finanziari” reclutati provengono dai conti di persone che sono state vittime (quasi sempre in un altro Paese) di una truffa con l’uso del “phishing”<sup>15</sup>. Gli autori dei reati approfittano del maggior dispendio di tempo per scoprire e perseguire i reati con collegamenti su scala internazionale rispetto ai reati di portata nazionale. Infatti, per ottenere informazioni bisogna ricorrere spesso all’assistenza giudiziaria e in determinate circostanze questo può richiedere anche diversi mesi. Poiché inizialmente il denaro viene trasferito sul conto di un cittadino incensurato (l’ “agente finanziario”), è probabile che in un primo momento una transazione di alcune migliaia di franchi non insospettisca l’intermediario finanziario.

L’ “agente finanziario” che accetta un’offerta di lavoro di questo tipo, può essere perseguito penalmente per riciclaggio di denaro, poiché contribuisce a cancellare le tracce di denaro<sup>16</sup> frutto di attività illegali (p. es. “phishing”).

---

<sup>13</sup> Spam è un termine che comprende le e-mail pubblicitarie e i messaggi “a catena” inviati nel traffico di posta elettronica; ulteriori informazioni su:

<http://www.melani.admin.ch/themen/00103/00206/index.html?lang=it>.

<sup>14</sup> Agenzia di trasferimento di fondi in contanti.

<sup>15</sup> Con il phishing i truffatori tentano di accedere ai dati confidenziali di ignari utenti di Internet. Si può trattare ad esempio di informazioni sui conti di offerenti di aste online o di dati di accesso a servizi bancari via Internet. I truffatori sfruttano la buona fede e la disponibilità delle loro vittime, inviando loro delle e-mail nelle quali l’indirizzo del mittente è falsificato. Ulteriori informazioni sul tema su: <http://www.melani.admin.ch/themen/00103/00203/index.html?lang=it>.

<sup>16</sup> È punibile per riciclaggio di denaro in virtù dell’articolo 305<sup>bis</sup> CP “chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine...”

## **5.2. *Revisione dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD, RS 955.23)***

L'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro disciplina dettagliatamente l'attività dell'Ufficio di comunicazione, in particolare il trattamento delle comunicazioni provenienti dal settore finanziario e l'accesso ai diversi sistemi d'informazione delle autorità giudiziarie e di polizia della Confederazione. L'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è entrata in vigore nell'ottobre del 2004 e la sua validità era allora stata limitata fino alla fine del 2006.

Con decisione del 1° novembre 2006 il Consiglio federale ha prorogato la validità dell'ordinanza fino alla fine del 2008 e ne ha aggiornato il contenuto, adeguando le disposizioni sui diritti d'accesso alle novità dei sistemi d'informazione. L'adeguamento si è reso necessario in seguito all'introduzione del nuovo sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e non contiene alcuna modifica sostanziale dei diritti d'accesso di MROS.

L'ulteriore restrizione temporale è stata nuovamente necessaria fino a quando entreranno in vigore contemporaneamente la prevista legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)<sup>17</sup> e, nel quadro della modifica del diritto vigente, l'articolo 35<sup>bis</sup> LRD<sup>18</sup> che disciplina in seno a una nuova legge formale l'accesso di MROS ai diversi sistemi d'informazione delle autorità giudiziarie e di polizia. Attualmente la base legale per i diritti d'accesso di MROS è costituita dall'articolo 5 dell'ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Nel rapporto d'attività presentato al Consiglio federale nel 2002, l'Ufficio di comunicazione ha affermato che tale base legale non era sufficiente e che era necessaria una legge in senso formale. Con decisione del 9 aprile 2002, il Dipartimento federale di giustizia e polizia è stato incaricato di elaborare un disegno di legge pertinente. Il disegno di articolo 35<sup>bis</sup> LRD è il risultato di tale incarico.

## **5.3. *Revisione della legge sul riciclaggio di denaro***

L'attività del gruppo di lavoro interdipartimentale IDA-GAFI<sup>19</sup> sulle modifiche legislative per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria

---

<sup>17</sup> La LSIP ha lo scopo di raggruppare e aggiornare le basi legali di tutti i sistemi d'informazione di polizia della Confederazione. Nel 2005 è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione e sarà prossimamente discussa in Parlamento.

<sup>18</sup> Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 24 maggio 2006, FF 2006 4655, cap. 2.3.5.

<sup>19</sup> cfr. il capitolo 4.2. del rapporto annuale di MROS del 2005.

---

contro il riciclaggio dei capitali (GAFI, FATF in inglese), avviata nel 2004, durante l'anno di rapporto 2006 è sfociata in decisioni cruciali. Il 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha deciso come procedere per attuare le raccomandazioni rivedute del GAFI sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di sottoporgli un messaggio entro la metà del 2007. Contrariamente all'avamprogetto posto in consultazione, il messaggio dovrà concentrarsi sugli aspetti essenziali. L'obiettivo del progetto GAFI è di adeguare in modo circostanziato la legislazione svizzera sul riciclaggio di denaro alle nuove difficoltà legate alla criminalità finanziaria internazionale. Con il progetto s'intende anche migliorare la qualità della legislazione svizzera, parificandola ai requisiti validi su scala internazionale.

In virtù della decisione del Consiglio federale, saranno mantenuti i seguenti propositi formulati nell'avamprogetto posto in consultazione:

- definire il contrabbando organizzato, la contraffazione di merci, la pirateria di prodotti nonché i reati insider e la manipolazione dei corsi quali nuovi reati preliminari del riciclaggio di denaro;
- estendere al finanziamento del terrorismo il campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (mediante una definizione esplicita nella LRD);
- introdurre un obbligo di comunicazione in caso della mancata instaurazione di una relazione d'affari;
- esentare gli intermediari finanziari dal rispetto dell'obbligo di diligenza se gli importi non sono elevati (clausola per casi di lieve entità);
- allentare in determinati casi il divieto di comunicazione fra intermediari finanziari, ad esempio se un intermediario finanziario, quando effettua una comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, non è in grado di bloccare i beni patrimoniali coinvolti;
- sancire espressamente nella legge sul riciclaggio di denaro che le comunicazioni effettuate in virtù del diritto di comunicazione (art. 305<sup>ter</sup> cpv. 2 CP) non comportano un blocco dei beni patrimoniali e verificare se estendere l'esclusione dalla responsabilità penale e civile anche agli organi di autodisciplina (OAD);
- migliorare la protezione giuridica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni contro le rappresaglie nei casi di sospetto riciclaggio di denaro.



---

In base ai risultati della valutazione del GAFI, nel progetto di revisione saranno inoltre inseriti nuovi provvedimenti specifici:

- coinvolgere le autorità doganali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo mediante l'introduzione di un sistema che prevede una comunicazione in caso di trasporti oltre frontiera di somme di denaro contante superiori ai 25 000 franchi (attuazione della Raccomandazione IX);
- obbligare gli intermediari finanziari ad accertare l'identità dei rappresentanti o dei procuratori delle persone giuridiche;
- obbligare gli intermediari finanziari a determinare lo scopo e la natura della relazione d'affari voluta dal cliente;
- estendere a una durata illimitata il divieto di comunicazione dell'intermediario finanziario al suo cliente su comunicazioni inviate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, a meno che la comunicazione non sia stata inoltrata alle autorità di perseguimento penale;
- sancire che le segnalazioni in virtù del diritto di comunicazione siano inviate esclusivamente all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (finora gli intermediari finanziari potevano rivolgersi alle autorità di perseguimento penale o a MROS).

Poiché questi provvedimenti non erano contenuti nell'avamprogetto posto in consultazione, all'inizio del 2007 il Dipartimento federale delle finanze effettuerà una nuova audizione.

Il Consiglio federale intende invece rinunciare, nel quadro di questo progetto, a una serie di proposte formulate nell'avamprogetto posto in consultazione. In particolare ciò riguarda anche l'esclusione dal raggio della legge sul riciclaggio di denaro dei pagamenti in contanti per determinate attività commerciali. Per quanto riguarda le azioni al portatore il Consiglio federale intende decidere come procedere durante la revisione del diritto delle società anonime. Nel progetto di revisione ha proposto di abolire le azioni al portatore.

#### **5.4. Convenzione del Consiglio d'Europa n. 198 sul riciclaggio, il finanziamento del terrorismo nonché la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato**

Il rapporto annuale del 2005 informa su questo importante trattato che per la prima volta crea uno strumento vincolante del diritto internazionale pubblico che contiene norme dettagliate per le FIU. Era previsto che il Consiglio federale decidesse nell'estate 2006 sulle prossime tappe di questo progetto. Tuttavia, poiché il progetto del Dipartimento federale delle finanze per l'attuazione delle 40 raccomandazioni del GAFI (cfr. le considerazioni al cap. 5.3.) ha subito un ritardo, non è più stato possibile avviare la procedura per la firma della Convenzione n. 198 che è stata a sua volta procrastinata. Pertanto è probabile che il Consiglio federale deciderà su come procedere soltanto nel secondo semestre del 2007.

#### **5.5. Applicazione in Svizzera delle risoluzioni dell'ONU 1267 e 1373**

##### **5.5.1 Risoluzione dell'ONU 1267**

A livello mondiale la lotta contro il finanziamento del terrorismo è retta da diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU<sup>20</sup>. Già nell'ottobre del 1999 il Consiglio di sicurezza aveva inflitto delle sanzioni economiche (comprendenti anche sanzioni finanziarie) al regime dei Talebani in Afghanistan. In seguito le misure sono state più volte modificate mediante risoluzioni successive. Attualmente le sanzioni non colpiscono più i Talebani come movimento e l'Afghanistan, bensì determinate persone fisiche e giuridiche e organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo Al Qaïda o ai Talebani. Il Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU competente per l'Afghanistan (denominato oggi Comitato sanzioni contro Al Qaïda e i Talebani), istituito mediante la risoluzione 1267 (1999), inserisce i nominativi su una lista. Gli Stati membri dell'ONU sono tenuti ad applicare le sanzioni nei confronti di queste persone e organizzazioni.

In Svizzera queste sanzioni sono applicate nel modo seguente:

##### **a) Sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi<sup>21</sup>:**

Dal 1° gennaio 2003 la legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (LEmb) costituisce la base legale per l'applicazione delle sanzioni in Svizzera. In virtù dell'articolo 2 LEmb, il Consiglio federale è competente per emanare le misure coercitive<sup>22</sup> volte ad applicare le sanzioni decise dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Mediante l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e

<sup>20</sup> <http://www.un.org/docs/sc/>

<sup>21</sup> Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (LEmb, RS 946.231).

<sup>22</sup> Prima dell'entrata in vigore della LEmb l'applicazione delle sanzioni era retta direttamente dalla Costituzione federale, art. 184 cpv. 3 (RS 101).

delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo Al-Qaïda o ai Taliban<sup>23</sup>, il Consiglio federale applica le sanzioni economiche nei confronti di persone e organizzazioni inserite in una lista di nominativi in virtù delle decisioni del Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU rette dalla risoluzione 1267. Le sanzioni economiche consistono nel blocco del denaro e delle risorse economiche appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni elencati nella lista o da loro controllati, informandone contemporaneamente il seco, ossia il Segretariato di Stato dell'economia del Dipartimento federale dell'economia. Il denaro rimane bloccato fintanto che il Paese che ha fatto inserire nella lista i nomi delle persone, dei gruppi o delle organizzazioni, li fa nuovamente stralciare.

#### **b) Obbligo di comunicazione in virtù della legge sul riciclaggio di denaro<sup>24</sup>**

Secondo l'attuale procedura adottata dalle autorità svizzere di vigilanza in materia di riciclaggio di denaro<sup>25</sup>, le relazioni d'affari con persone e organizzazioni che figurano su queste liste devono essere considerate sospette ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro e gli intermediari finanziari devono informare immediatamente l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS, bloccando contemporaneamente i beni patrimoniali conformemente all'articolo 10 LRD. A questo proposito è doveroso puntualizzare che una comunicazione al seco (cfr. lett. a) non ne esclude una a MROS, la quale dev'essere anzi effettuata parallelamente. MROS esamina la comunicazione di sospetto e decide se inoltrarla alle autorità di perseguimento penale. In caso di mancata trasmissione a una tale autorità oppure di un rifiuto da parte di quest'ultima ad avviare un procedimento o ad entrare nel merito, il denaro viene restituito. A causa di questa procedura con comunicazioni parallele a MROS e al seco, può capitare che il denaro oggetto di una comunicazione rimanga bloccato in virtù della legge sugli embarghi (comunicazione al seco) e venga invece restituito in virtù della procedura conforme alla legge sul riciclaggio di denaro (comunicazione a MROS). Va quindi sottolineato che si tratta di due procedure distinte.

#### **5.5.2 Risoluzione dell'ONU 1373**

Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha inoltre adottato una risoluzione generica sulla lotta al terrorismo, la risoluzione 1373, che obbliga fra l'altro gli Stati ad applicare determinate misure, fra cui il blocco dei beni patrimoniali, nei confronti di persone e organizzazioni che esercitano attività terroristiche o che sono legate al terrorismo. Questa risoluzione sottolinea espressamente l'importanza della cooperazione internazionale per combattere il terrorismo.

Alcuni Stati allestiscono in base alle informazioni in loro possesso, proprie liste di persone e organizzazioni che sono in relazione con attività terroristiche e adottano

---

<sup>23</sup> RS 946.203.

<sup>24</sup> RS 955.0

<sup>25</sup> L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la Commissione federale delle banche, l'Ufficio federale delle assicurazioni private e la Commissione federale delle case da gioco.

dei provvedimenti nei loro confronti, analoghi a quelli delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, bloccando soprattutto i beni patrimoniali. Spesso inviano queste liste ad altri Stati, chiedendo loro di adottare le medesime sanzioni. Per quanto riguarda l'uso di queste liste in Svizzera è stata sviluppata una regola che si basa sostanzialmente su due tipi di elenchi.

**a) Primo tipo di elenchi / Obbligo di comunicazione al seco e a MROS**

Se dei nominativi figurano sia sugli elenchi dei Paesi che su quelli del Comitato sanzioni contro Al Qaïda e i Talebani (risoluzione 1267), l'intermediario finanziario deve, se ha relazioni d'affari con queste persone, effettuare una comunicazione al seco e a MROS, bloccando contemporaneamente i beni patrimoniali (cfr. la procedura descritta al cap. 5.5.1.).

**b) Secondo tipo di elenchi / maggiore attenzione all'obbligo di diligenza e, secondo i casi, obbligo di comunicazione a MROS**

Se i nominativi che figurano sugli elenchi dei Paesi sono in relazione con attività terroristiche, ma non si può provare un loro collegamento diretto con Osama bin Laden, il gruppo Al Qaïda o i Talebani, gli intermediari finanziari devono intensificare la vigilanza sulle relazioni d'affari. Se durante questo esame approfondito, un intermediario finanziario nutre un sospetto fondato ai sensi dell'articolo 9 LRD, deve effettuare immediatamente una comunicazione a MROS, bloccando nel contempo i beni patrimoniali.

## 6. Internazionale

### 6.1. *Memorandum of Understanding (MOU)*

Durante l'anno di rapporto 2006 MROS non ha concluso nessun nuovo Memorandum of Understanding (MOU). L'Ufficio di comunicazione non ha bisogno di un MOU per scambiare informazioni con i servizi omologhi all'estero, poiché l'articolo 32 della legge svizzera sul riciclaggio di denaro<sup>26</sup> consente di cooperare con gli uffici di comunicazione stranieri, indipendentemente dal fatto che si tratti di autorità amministrative o di perseguimento penale<sup>27</sup>. Tale cooperazione è descritta con maggior precisione negli articoli 11 e 13 dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro<sup>28</sup>. È ormai consuetudine di MROS, concludere cosiddetti MOU soltanto con le FIU<sup>29</sup> la cui legislazione nazionale lo esige per scambiare informazioni. Fra le 100 FIU<sup>30</sup> che alla fine del 2006 erano membri del Gruppo Egmont, 14 esigono attualmente un MOU o persino un trattato internazionale ("treaty") per scambiare informazioni con i servizi omologhi all'estero. Secondo il documento esplicativo del Gruppo Egmont intitolato "Best Practices for the Exchange of Information between Financial Intelligence Units"<sup>31</sup> la forma migliore di cooperazione è quella che non esige nessun trattato o accordo particolare per poter scambiare informazioni con servizi omologhi stranieri. Al numero 1, nel capitolo intitolato "Legal" si legge:

*"The Egmont principle of free exchange of information at FIU-level should be possible on the basis of reciprocity, including spontaneous exchange."*

MROS soddisfa questi requisiti in virtù della propria legislazione.

### 6.2. *Gruppo Egmont*

#### 6.2.1 **Nessun nuovo membro**

In occasione della seduta plenaria del 2006, per la prima volta da parecchio tempo il Gruppo Egmont non ha ammesso nuovi membri. Questo dipende sicuramente anche

<sup>26</sup> Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD, RS 955.0).

<sup>27</sup> Giudiziarie e di polizia.

<sup>28</sup> OURD, RS 955.23.

<sup>29</sup> Financial Intelligence Units (uffici di comunicazione stranieri).

<sup>30</sup> L'elenco dei membri è consultabile su: [http://www.egmontgroup.org/list\\_of\\_fius.pdf](http://www.egmontgroup.org/list_of_fius.pdf).

<sup>31</sup> <http://www.egmontgroup.org/bestpractices.pdf>

dalla nuova definizione di FIU del Gruppo Egmont<sup>32</sup>, in vigore dal 2004 e la cui applicazione presenta ancora qualche difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la "Countering of Terrorism Financing Interpretative Note"<sup>33</sup>. Secondo questa nota esplicativa non è sufficiente che una FIU sia l'autorità centrale a livello nazionale che riceve le comunicazioni di sospetto riguardanti il finanziamento del terrorismo, le esamina e le trasmette alle competenti autorità di perseguimento penale, infatti essa deve soddisfare anche i criteri seguenti:

- la legislazione nazionale deve prevedere espressamente in una legge formale (e non soltanto nella prassi) un obbligo di comunicazione per i casi di finanziamento del terrorismo;
- la FIU dev'essere autorizzata a scambiare informazioni sul finanziamento del terrorismo con altri uffici di comunicazione e disporre dei mezzi necessari per farlo.

Alla fine del 2006 il Gruppo Egmont era composto da 100 membri<sup>34</sup>, uno in meno dell'anno precedente. Questo perché un membro del Gruppo Egmont, in virtù di modifiche della legislazione nazionale, è stato privato della competenza di agire come FIU del proprio Paese e la funzione è stata trasferita a un'altra organizzazione nazionale. Per il Gruppo Egmont questo significa che la FIU ammessa originariamente non esiste più e che quindi non fa più parte del gruppo. La nuova FIU del Paese interessato deve ora presentare una richiesta di ammissione al Gruppo Egmont che potrà così verificare se è legittimata a diventarne un membro. Questa situazione dimostra chiaramente che il Gruppo Egmont verifica periodicamente se i suoi membri soddisfano i presupposti per l'appartenenza al gruppo e in caso contrario adotta le misure necessarie.

## 6.2.2 Riorganizzazione del Gruppo Egmont

Il Gruppo Egmont esiste dal 1995 e da allora si è ingrandito fino a diventare un organo composto da 100 FIU. Concepito come gruppo di lavoro informale, il suo funzionamento dal punto di vista organizzativo e finanziario diventa sempre più difficile e pertanto dal 2004 si sta lavorando a una riorganizzazione del Gruppo Egmont. Due gruppi di lavoro, ossia il "Transition Sub-Committee" (2005) e l'"Implementation Committee" (2006) che gli è succeduto, nei quali MROS è rappresentato, hanno elaborato delle raccomandazioni concrete concernenti le peculiarità giuridiche e il contenuto delle disposizioni di una convenzione multilaterale di cooperazione. Come risultato importante di questi lavori, i "Heads of FIU" hanno nel frattempo approvato la creazione di una segreteria permanente e un progetto di finanziamento. Non sono

<sup>32</sup> cfr. il rapporto annuale di MROS del 2004, cp. 6.1.2.

(<http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/dokumentation/berichte/geldwaescherei.html>).

<sup>33</sup> [www.egmontgroup.org](http://www.egmontgroup.org) sotto "Egmont Documents".

<sup>34</sup> [http://www.egmontgroup.org/list\\_of\\_fius.pdf](http://www.egmontgroup.org/list_of_fius.pdf).

---

invece ancora state avviate le procedure per integrare i diversi Paesi nella nuova struttura del Gruppo Egmont.

### **6.2.3 Assunzione di un "Executive Secretary" a tempo pieno**

Come importante tappa successiva alla creazione di una segreteria permanente, che avrà sede a Toronto in Canada, alla fine del 2006 sono stati pubblicati i bandi di concorso per i posti che comprenderà<sup>35</sup>. Il posto più importante è quello dell' "Executive Secretary" che assisterà i "Heads of FIU" dell' "Egmont Committee" per le questioni amministrative e organizzative e sarà responsabile di tutti i gruppi di lavoro del Gruppo Egmont e delle loro attività.

## **6.3. GAFI/FATF**

Il capitolo del rapporto d'attività 2006 di MROS dedicato al GAFI si limita a fornire un resoconto delle attività svolte nel 2006 dal gruppo di lavoro sulle tipologie di cui fa parte un rappresentante di MROS. Come previsto dalla nuova procedura recentemente adottata dal GAFI, i diversi progetti devono essere dapprima approvati dai gruppi di lavoro, in seguito dal plenum e infine sono assegnati al gruppo di lavoro sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che, se necessario, propone quindi al plenum delle nuove disposizioni (raccomandazioni, note esplicative, "best practices"). Il sito Internet del GAFI: [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org) contiene alcune informazioni sui progetti descritti qui di seguito.

### **Misuse of corporate vehicles (including trust and company service activity)**

(Abusi nell'utilizzo di mezzi societari compresi i trust e i servizi per costituire delle società)

È stato elaborato un rapporto che esamina gli strumenti che si potrebbero utilizzare per garantire una migliore trasparenza nell'uso di mezzi societari, compresi i trust. Esso elenca numerosi strumenti che si possono suddividere in due categorie: la prima mira a migliorare i sistemi nazionali dei registri di commercio presso cui sono iscritte le società (soprattutto con indicazioni sugli aventi diritto economico) e la seconda a perfezionare la cooperazione con gli intermediari (fornitori di servizi) che creano o gestiscono i mezzi societari.

La delegazione svizzera ritiene che il proprio registro di commercio fornisca già oggi le informazioni necessarie e che gli intermediari finanziari che amministrano delle società, soprattutto delle società di sede, rispettino già gli obblighi di diligenza concernenti l'individuazione degli aventi diritto economico. La Svizzera si oppone quindi all'introduzione di nuove norme.

---

<sup>35</sup> Sono stati pubblicati sul sito Internet del Gruppo Egmont (nel dicembre 2006) e nella rivista „The Economist“ (nel gennaio 2007).

### **New payment methods**

(Nuovi metodi di pagamento)

Si tratta di un rapporto che elenca i nuovi metodi di pagamento, fornendo un apporto molto utile e completo e che può essere consultato sul sito Internet del GAFI. Non è quindi necessario presentare l'elenco in questa sede. Il gruppo di lavoro autore del rapporto ritiene che non c'è bisogno di perfezionare le norme vigenti.

### **Real estate**

(Beni immobili)

Questo rapporto prende spunto dagli scandali nel settore immobiliare che hanno recentemente scosso l'Andalusia e si concentra sul ruolo dei diversi protagonisti del settore, in particolare i professionisti del ramo giuridico e contabile che creano i mezzi societari. Il rapporto non è ancora stato approvato dal plenum.

### **ML through MTIC « Carousel fraud »**

(Riciclaggio di denaro tramite la frode fiscale sull'IVA intracomunitaria)

Questo tema, proposto dalla delegazione inglese, affronta il problema della frode fiscale sull'IVA in Europa (merci scambiate senza pagare l'IVA o società fittizie che hanno ottenuto il rimborso dell'IVA senza averla pagata). Si tratta di un problema sostanzialmente circoscritto ai Paesi della CE, ma importante anche per la Svizzera (se i proventi della frode sono depositati in Svizzera).

Questo rapporto sta per essere trattato dal gruppo di lavoro sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nelle sue conclusioni principali si raccomanda un rafforzamento dei provvedimenti di assistenza giudiziaria e amministrativa e una più stretta cooperazione fra gli organi interessati, ossia le autorità di perseguimento penale, quelle fiscali e le FIU.

### **Trade based money laundering**

(Riciclaggio di denaro utilizzando mezzi commerciali)

In determinate circostanze, quando sono utilizzate per uno scopo diverso da quello a cui sono destinate, le pratiche commerciali possono favorire gli interessi dei criminali. Il gruppo di lavoro che si sta occupando di questo tema si riferisce in particolare alle fatture false, alle fatturazioni maggiorate o ridotte, alla stima eccessiva o insufficiente del valore delle merci e a pratiche che apportano dei vantaggi indebiti o causano delle perdite considerevoli. Il tema riguarda soprattutto le autorità fiscali e doganali e anche gli strumenti che consentono loro di scambiarsi informazioni a livello nazionale e internazionale. Il rapporto deve ancora essere esaminato dal gruppo di lavoro sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, per stabilire se è necessario completarlo proponendo nuove norme.



**Terrorist financing typologies**

(Tipologie di finanziamento del terrorismo)

Le discussioni in seno a questo gruppo di lavoro sono ancora nella fase del brainstorming, infatti, il finanziamento del terrorismo è un fenomeno a se stante, che si distingue dal riciclaggio di denaro, sia per quanto riguarda la provenienza dei fondi (quasi sempre legale), sia a causa delle somme implicate, spesso molto ridotte. Sovente le autorità di perseguimento penale e gli intermediari finanziari non dispongono di informazioni utili e pertanto questo gruppo di lavoro incontrerà senza dubbio molte difficoltà a definire delle tipologie applicabili nella realtà. Ciononostante i lavori proseguiranno e durante l'estate del 2007 sarà probabilmente presentato un rapporto intermedio.

## 7. Link su Internet

### 7.1. Svizzera

#### 7.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

<a href="http://www.fedpol.admin.ch">www.fedpol.admin.ch</a>	Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
<a href="http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/the-men/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular.html">http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/the-men/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular.html</a>	Modulo di comunicazione di MROS

#### 7.1.2 Autorità di vigilanza

<a href="http://www.ebk.admin.ch">www.ebk.admin.ch</a>	Commissione federale delle banche
<a href="http://www.bpv.admin.ch">www.bpv.admin.ch</a>	Ufficio federale delle assicurazioni private
<a href="http://www.gwg.admin.ch">www.gwg.admin.ch</a>	Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
<a href="http://www.esbk.admin.ch">www.esbk.admin.ch</a>	Commissione federale delle case da gioco

#### 7.1.3 Organismi di autodisciplina

<a href="http://www.arif.ch">www.arif.ch</a>	Association Romande des Intermediaries Financieres (ARIF)
<a href="http://www.oadfct.ch/">www.oadfct.ch/</a>	Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)
<a href="http://www.oarg.ch">www.oarg.ch</a>	Organismo di autodisciplina del Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et del Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFG)
<a href="http://www.polyreg.ch">www.polyreg.ch</a>	PolyReg
<a href="http://www.swisslawyers.com">www.swisslawyers.com</a>	Federazione svizzera degli avvocati
<a href="http://www.leasingverband.ch">www.leasingverband.ch</a>	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (OAD ASSL)
<a href="http://www.stv-usf.ch">www.stv-usf.ch</a>	Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD USF)
<a href="http://www.vsv-asg.ch/htm/htm_d">www.vsv-asg.ch/htm/htm_d</a>	Organismo di autodisciplina del Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV)
<a href="http://www.sro-vqf.ch">www.sro-vqf.ch</a>	Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF)

### 7.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali

<a href="http://www.swissbanking.org">www.swissbanking.org</a>	Associazione svizzera dei banchieri
<a href="http://www.swissprivatebankers.com">www.swissprivatebankers.com</a>	Associazione svizzera dei banchieri privati

### 7.1.5 Altri

<a href="http://www.ezv.admin.ch">www.ezv.admin.ch</a>	Amministrazione federale delle dogane
<a href="http://www.snb.ch">www.snb.ch</a>	Banca nazionale svizzera
<a href="http://www.ba.admin.ch">www.ba.admin.ch</a>	Ministero pubblico della Confederazione
<a href="http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=fr">http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=fr</a>	Segretariato di Stato dell'economia SECO/ sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi (sito non disponibile soltanto in italiano)

## 7.2. Uffici e organizzazioni internazionali

### 7.2.1 Uffici di comunicazione stranieri

<a href="http://www.fincen.gov">www.fincen.gov</a>	Financial Crimes Enforcement Network/Stati Uniti
<a href="http://www.ncis.co.uk">www.ncis.co.uk</a>	National Criminal Intelligence Service/Regno Unito
<a href="http://www.austrac.gov.au">www.austrac.gov.au</a>	Australian Transaction Reports and Analysis Centre
<a href="http://www.ctif-cfi.be">www.ctif-cfi.be</a>	Cel voor Financiële Informatieverwerking / Belgio
<a href="http://www.justitie.nl/mot">www.justitie.nl/mot</a>	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Ministerie van Justitie (MOT) / Paesi Bassi
<a href="http://www.fintrac.gc.ca">www.fintrac.gc.ca</a>	Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

### 7.2.2 Organizzazioni internazionali

<a href="http://www.fatf-gafi.org">www.fatf-gafi.org</a>	Financial Action Task Force on Money Laundering
<a href="http://www.unodc.org">www.unodc.org</a>	United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
<a href="http://www.egmontgroup.org/">http://www.egmontgroup.org/</a>	Gruppo Egmont
<a href="http://www.cfatf.org">www.cfatf.org</a>	Caribbean Financial Action Task Force

### 7.3. Altri Link

<a href="http://www.europa.eu.int">www.europa.eu.int</a>	Unione europea
<a href="http://www.coe.int">www.coe.int</a>	Consiglio d'Europa
<a href="http://www.ecb.int">www.ecb.int</a>	Banca centrale europea
<a href="http://www.worldbank.org">www.worldbank.org</a>	Banca mondiale
<a href="http://www.bka.de">www.bka.de</a>	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania

---

<a href="http://www.fbi.gov">www.fbi.gov</a>	Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti
<a href="http://www.interpol.int">www.interpol.int</a>	Interpol
<a href="http://www.europol.net">www.europol.net</a>	Europol
<a href="http://www.bis.org">www.bis.org</a>	Banca dei regolamenti internazionali
<a href="http://www.wolfsberg-principles.com">www.wolfsberg-principles.com</a>	Gruppo Wolfsberg
<a href="http://www.swisspolice.ch">www.swisspolice.ch</a>	Sito Internet delle autorità di polizia della Svizzera

**RAPPORTO 2006**

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA  
FEDPOL  
CH-3003 Bern

Telefono +41 (0)31 323 11 23  
info@fedpol.admin.ch  
www.fedpol.ch

